

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

103/2016/R/GAS

BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE
ASPETTI ATTUATIVI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 312/2014
DEL 26 MARZO 2014

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

10 marzo 2016

Premessa

Il presente documento di consultazione affronta alcuni temi dell'implementazione del Regolamento (UE) n. 312/2014 in materia di bilanciamento gas, focalizzandosi su aspetti evidenziati da utenti e operatori del mercato nel corso delle precedenti consultazioni e su aspetti legati alla specificità del caso italiano.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

Per facilitare la raccolta e il confronto tra le osservazioni pervenute si richiede di rispondere per quanto possibile agli spunti proposti, limitando le osservazioni di carattere generale a quanto non già coperto da tali risposte.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 10 aprile 2016.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati gas all'ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Oggetto della consultazione.....	6
3	Completamento del quadro regolatorio di dettaglio.....	8
3.1	Punto <i>sub a. i.</i> – Criteri di intervento di SNAM Rete Gas sul mercato.....	11
3.2	Punto <i>sub a. ii.</i> – Reintegro delle risorse.....	16
3.3	Sintesi	20
3.4	Punto <i>sub a. iii.</i> – Servizi di bilanciamento.....	21
3.5	Sintesi	25
3.6	Punto <i>sub a. iv.</i> – Accesso diretto di SNAM Rete Gas allo stoccaggio degli utenti	26
3.7	Punto <i>sub a. v.</i> – Possibili modalità di attivazione dei margini di prestazione dello stoccaggio.....	30
3.8	Punto <i>sub b.</i> - Modalità di approvvigionamento di prodotti <i>locational</i>	34
3.9	Punto <i>sub c.</i> – Quantificazione degli <i>small adjustment</i>	36
3.10	Punto <i>sub d.</i> – Modifiche alla disciplina del <i>settlement</i>	38
4	Elenco delle attività e delle relative tempistiche	42

1 Introduzione

Il bilanciamento del gas naturale in Italia ha seguito un percorso di evoluzione graduale: muovendo da un sistema “non di mercato”, in cui gli sbilanciamenti degli utenti erano regolati da un sistema di penali, nel 2011 si è passati ad un sistema “di mercato”, in cui il gas per il bilanciamento è scambiato con meccanismi di asta tra utente e utente e tra gli utenti e il TSO. Il vantaggi evidenti del nuovo approccio sono stati l’efficienza (il costo del bilanciamento riflette il valore di mercato del gas del momento e non quello di una penale dal valore amministrativamente prefissato) e la creazione di un mercato organizzato che esprime un segnale del valore spot della materia prima.

A partire dal 2011, ulteriori provvedimenti sono stati adottati per consolidare un sistema di mercato più completo ed evoluto: in questa sede rileva, in particolare, la disciplina della c.d. sessione di mercato *locational* (o G-1), introdotta con la deliberazione 538/2012/R/gas e disciplinata con la deliberazione 446/2013/R/gas.

Il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento) si inserisce nel percorso di evoluzione sopra delineato e, come già richiamato nella consultazione 187/2015/R/gas, vi è una sostanziale continuità tra il nuovo assetto della disciplina sul bilanciamento introdotto dal Regolamento e l’attuale regolazione del servizio, di cui alla deliberazione 45/11 sue successive implementazioni, almeno negli elementi essenziali:

- a. si confermano i meccanismi di mercato con cui il responsabile del bilanciamento acquisisce la disponibilità delle risorse per porre in essere le necessarie azioni di bilanciamento;
- b. si conferma che le posizioni di sbilancio dei singoli utenti (responsabili del loro bilanciamento) devono essere trattate come compravendite con il responsabile del servizio di bilanciamento aventi a oggetto i quantitativi immessi o prelevati in eccesso o in difetto (i quali si considerano, a seconda dei casi, acquistati dal o venduti al responsabile del bilanciamento);
- c. si conferma che i corrispettivi di bilanciamento applicati alle posizioni di sbilancio non sono più configurate alla stregua di mere penali (determinate solo in ragione del loro effetto deterrente), ma di compensazioni dovute alle predette compravendite, e sono quindi in grado di riflettere i costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento per porre in essere le necessarie azioni per la sicurezza del sistema (fornendo quindi segnali di prezzo idonei a determinare comportamenti efficienti).

È bene tuttavia richiamare più in dettaglio, rispetto a quanto già contenuto nella consultazione 187/2015/R/gas, i principi contenuti nel Regolamento. Essi costituiscono infatti il fondamento sulla cui base orientare le scelte oggetto della presente consultazione. Tali principi possono essere riassunti come segue:

1. nel nuovo regime di bilanciamento l'equilibrio tra immissioni e prelievi è ottenuto attraverso un meccanismo che incentiva i singoli utenti a bilanciare se stessi, per cui la somma di tanti utenti bilanciati produce come risultato una rete che complessivamente è bilanciata;
2. gli utenti, per potersi bilanciare si scambiano il gas in un mercato di “prodotti standardizzati di breve termine” (di seguito: *STSP*). Sul mercato del bilanciamento sono scambiati prevalentemente *STSP* di tipo *title*. Un prodotto *title* è uno scambio di titolarità di gas che modifica solo l'equazione di bilancio dell'utente controparte della cessione, il quale decide come dare esecuzione allo scambio: ricorrendo a mezzi propri (cioè modificando fisicamente i flussi delle immissioni o dei prelievi) oppure comprando o vendendo un altro prodotto *title*;
3. il ruolo del TSO è quello di provvedere al bilanciamento residuo della rete di trasporto se necessario;
4. per tale scopo il TSO, in base al Regolamento¹, ricorre al medesimo mercato dei *STSP*;
5. l'efficienza di questo meccanismo deriva dal fatto che gli utenti sono incentivati ad utilizzare in ciascun momento la risorsa disponibile al minimo costo (propria o reperita sul mercato); ossia l'efficienza deriva dalla competizione tra fonti flessibili di gas;
6. in una situazione ideale in cui:
 - a. gli utenti sono informati sull'andamento dei propri prelievi;
 - b. gli utenti effettuano ottime previsioni dei propri prelievi;
 - c. vi sono sufficienti risorse di gas flessibile da scambiare sul mercato;
 - d. vi sono sufficienti incentivi per gli utenti a bilanciarsiil bilanciamento residuo della rete è minimo e in generale limitato alle esigenze di gestione operativa (bilanciamento orario e definizione degli assetti ottimali di rete, cioè dei livelli di riempimento del line-pack);
7. nella realtà le condizioni di cui al punto 6 non si verificano, o non si verificano tutte contemporaneamente, o sono comunque lontane dalla situazione ideale, per cui – come indicato al punto 4 – al TSO è affidato anche il compito di intervenire nel mercato, acquistando o vendendo *STSP*; quanto più la realtà è

¹ Punto 5 dei “Considerati”

vicina alla situazione ideale di cui al punto 6, quanto più il ruolo del TSO è *effettivamente residuo*;

8. l'intervento del TSO nel mercato si basa sul presupposto (logico) che esso disponga di una maggiore visibilità sull'intero sistema in quanto le informazioni funzionali al bilanciamento della rete nel suo complesso sono puntualmente rilevabili, mentre gli utenti possono solo stimare il proprio disequilibrio in quanto, nella maggior parte dei punti di riconsegna, non dispongono di misure e allocazioni in tempo reale dei propri prelievi, specialmente per i punti soggetti al *load profiling*;
9. uno dei compiti del TSO è quello di minimizzare le differenze tra il proprio grado di conoscenza e quello degli utenti, in modo che le azioni intraprese dal TSO siano minime e comunque efficienti, ossia tali da muovere la rete verso una situazione di maggiore equilibrio;
10. Se il TSO scambia prodotti *title* l'effetto di modifica dei flussi fisici è indiretto, in quanto gli utenti hanno un incentivo, ma non un obbligo, a rinominare le quantità comprate o vendute;
11. l'acquisto di un prodotto *title* condiziona il prezzo di sbilanciamento pertanto quanto più l'intervento del TSO è appropriato, tanto più il prezzo di sbilanciamento riflette le effettive esigenze del sistema.

SI. Si ritiene che i principi qui riportati rappresentino correttamente quanto contenuto nel Regolamento oppure vi sono parti che si prestano ad interpretazioni diverse?

2 Oggetto della consultazione

La presente consultazione è svolta in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione 7 ottobre 2015 470/2015/R/gas che, pur approvando una proposta di modifica del Codice di Rete di SNAM Rete Gas che recepisce il Regolamento, ne sospende l'attuazione fino a successivo provvedimento per consentire il completamento di alcuni prerequisiti essenziali per l'avvio del nuovo regime (ferma restando la data ultima dell'1 ottobre 2016).

Gli aspetti ancora da completare sono così riassumibili:

1. il disegno di mercato contenuto nel Codice di Rete al momento copre solo i principi generali di funzionamento del nuovo regime, mentre è necessario completare il quadro anche con tutte le *regole di dettaglio e di carattere operativo*;

2. è necessario chiarire e precisare i punti di raccordo della regolazione dell'Autorità con la *disciplina applicabile in caso di emergenza*, la cui definizione compete al MISE (ai sensi dell'articolo 8, comma 6 e 28 decreto legislativo n. 164/00);
3. è necessario definire e migliorare tutti gli strumenti che danno maggiore liquidità al mercato, tra cui rientrano:
 - a. i meccanismi di *gestione delle congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità di stoccaggio* e di cessione volontaria della capacità inutilizzata;
 - b. le condizioni di erogazione di *capacità di stoccaggio aggiuntive e del line-pack*, (prestazioni aggiuntive senza o con reintegro nei giorni successivi) oggi regolate dalle deliberazioni 353/2013/R/gas e 552/2013/R/gas;
 - c. la promozione presso i *sistemi interconnessi* (in particolare il gasdotto Transitgas e i terminali di rigassificazione) di meccanismi di rinomina coordinati con quelli introdotti da Snam Rete Gas;
4. è opportuno chiarire i criteri di intervento di SNAM Rete Gas nel mercato, valutando anche il corretto *dimensionamento delle capacità di stoccaggio nella disponibilità di SNAM Rete Gas* in relazione alle esigenze di bilanciamento operativo nell'ottica di gestione trasparente del bilanciamento e di massimizzazione delle risorse di flessibilità degli utenti;
5. è opportuno far precedere l'avvio del nuovo regime da un adeguato *periodo di sperimentazione* o di "apprendimento" di almeno tre mesi (a vantaggio di utenti e operatori di mercato) a decorrere dal momento in cui tutte le nuove regole sono approvate;
6. è opportuno che gli utenti possano fare affidamento sulle *informazioni* rese da Snam Rete Gas sullo stato della rete e sulla posizione degli utenti; a tale fine deve essere verificato il soddisfacimento di un livello minimo di qualità sia per quanto riguarda le specifiche tecniche di trasmissione che di affidabilità dei dati.

Per raggiungere questi obiettivi la citata deliberazione 470/2015/R/gas ha anche dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per la definizione di un percorso di attuazione del Regolamento, che includa:

1. il dettaglio degli aspetti da completare e da definire per l'avvio del nuovo sistema di bilanciamento, previa valutazione delle opzioni disponibili con il contributo dei soggetti istituzionali e la predisposizione di una eventuale consultazione;

2. la definizione dei meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali di stoccaggio nonché la definizione di meccanismi di flessibilizzazione delle prestazioni di stoccaggio e del line-pack;
3. la definizione di una scaletta temporale delle attività necessarie per l'attuazione dell'opzione prescelta con la proposta di una possibile data di avvio del nuovo regime di bilanciamento.

Gli aspetti richiamati al *punto 2.* relativi alla gestione dello stoccaggio sono stati oggetto del Documento per la consultazione 30/2016/R/gas, salvo il tema delle possibili modalità di utilizzo del line-pack sul quale sono in corso approfondimenti da parte degli uffici dell'Autorità.

Al riguardo è necessario premettere che le considerazioni contenute nel presente documento assumono come ipotesi che il sistema evolva in modo che vi siano maggiori flessibilità e possibilità di rinomina nel corso del giorno gas. Tuttavia, in relazione allo stoccaggio, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) ha segnalato che sono state avviate verifiche circa la compatibilità delle modalità di gestione degli stoccaggi richieste dal nuovo sistema di bilanciamento con la sicurezza del sistema e la buona gestione tecnica dei giacimenti.² Ove in esito a tali verifiche dovesse emergere una significativa limitazione della flessibilità giornaliera dello stoccaggio saranno valutati gli impatti e eventuali azioni correttive che potranno essere necessarie sulle modalità attuative del Regolamento.

Gli aspetti invece richiamati ai *punti 1 e 3* sono oggetto del presente documento di consultazione, con cui l'Autorità intende presentare i propri orientamenti e valutazioni. In particolare il completamento del quadro regolatorio di dettaglio è qui trattato al capitolo 3 e la definizione della scaletta temporale, inclusa una possibile data di avvio del nuovo regime di bilanciamento, è qui trattata al capitolo 4.

3 Completamento del quadro regolatorio di dettaglio

La deliberazione 470/2015/R/gas ha individuato gli aspetti del quadro regolatorio da completare ai fini dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento. Essi possono essere sintetizzati in quattro temi principali:

² Al riguardo, il Ministero, con lettera in data 23 febbraio 2016, ha evidenziato che *a seguito delle verifiche effettuate "in relazione a possibili rischi, in particolare di compromissione della struttura dei giacimenti e del corretto funzionamento degli impianti, potrebbe manifestarsi la necessità di porre dei limiti operativi alle prestazioni offerte nei cicli di utilizzo così come previsti dall'applicazione del "Balancing Network Code"*

- a. la definizione dei criteri di intervento di SNAM Rete Gas sul mercato;
- b. l'integrazione delle regole di funzionamento del mercato infra-giornaliero con le modalità di negoziazione dei prodotti *locational*;
- c. la definizione degli *small adjustment*;
- d. possibili interventi in materia di *settlement*.

Il primo tema (*sub a*), è trattato ai §3.1, §3.2 e §3.3. L'obiettivo è quello di chiarire l'integrazione tra le esigenze di bilanciamento fisico della rete e il nuovo mercato a cui SNAM Rete Gas e utenti contemporaneamente accedono per bilanciare le proprie posizioni, attraverso la compravendita di seguito STSP).

In particolare si intende qui illustrare come si modificano le "azioni di bilanciamento" di SNAM Rete Gas per effetto della specificità italiana, in cui SNAM Rete Gas dispone anche di una propria capacità di stoccaggio. Il caso italiano presenta infatti la peculiarità di aver già compiuto la scelta³ di assegnare al TSO una capacità di stoccaggio destinata alle sue esigenze di bilanciamento (compensazione del fuel gas, modifica degli assetti di rete ecc...). Si tratta di una scelta motivata dall'esigenza, particolarmente sentita da SNAM Rete Gas, di limitare almeno nella fase di avvio del nuovo regime, gli elementi di discontinuità rispetto all'attuale sistema. Si ritiene pertanto che tale scelta possa essere rivalutata dopo una fase iniziale di sperimentazione del nuovo sistema di bilanciamento.

Per maggiore chiarezza e completezza, il tema è trattato muovendo dal caso più semplice di "benchmark" in cui il TSO non dispone di propria capacità di stoccaggio evidenziando le differenze rispetto al caso "con stoccaggio". In particolare gli aspetti considerati riguardano:

- i. l'impatto che l'assegnazione di stoccaggio a SNAM Rete Gas ha sui criteri con cui acquista i STSP nel mercato. L'identificazione degli obiettivi di SNAM Rete Gas costituisce naturalmente la base per definire il meccanismo di incentivazione (che non è oggetto del presente documento);
- ii. le modalità con cui la risorsa stoccaggio, una volta assegnata a SNAM Rete Gas per le *proprie* esigenze di bilanciamento di fatto può essere anche utilizzata per compensare lo sbilanciamento degli utenti; in tale caso, si pone la necessità di

³ Con deliberazione 470/2015/R/GAS è stata approvata la proposta di modifica del Codice di Rete che prevede al capitolo 9, §2 che il TSO ricorra "alle capacità di stoccaggio di cui dispone presso l'impresa di stoccaggio per la modulazione oraria ai fini della gestione del profilo di immissioni e prelievi per giorno gas" e "ai fini della gestione operativa dei volumi di gas di competenza (quali consumi, perdite, GNC e line-pack)".

reintegrare (nel mercato dei STSP o fuori dal mercato) tali volumi in modo da mantenere integre le prestazioni a copertura delle esigenze operative di SNAM Rete Gas.

Rientrano nel primo tema (*sub a*), relativo alle modalità operative di SNAM Rete Gas nella gestione del bilanciamento, anche:

- iii. il §3.4 circa i c.d. “*servizi di bilanciamento*”: il Regolamento prevede che SNAM Rete Gas possa ricorrere a “servizi di bilanciamento” nelle situazioni in cui “*prodotti standardizzati di breve termine non saranno o non sono in grado di fornire l’effetto necessario a mantenere la rete di trasporto nei suoi limiti operativi o in assenza di liquidità degli scambi di prodotti standardizzati di breve termine*”. Con riferimento alla situazione italiana in questo paragrafo è illustrato il possibile assetto regolatorio per l’eventuale attivazione di servizi di bilanciamento, nonché l’effetto dei medesimi servizi sui corrispettivi di bilanciamento;
- iv. il §3.6 dove sono prospettate modalità per “*l’accesso di SNAM Rete Gas allo stoccaggio degli utenti*”: se da una certa ora del giorno in poi solo lo stoccaggio può contribuire efficacemente al bilanciamento, venendo meno il presupposto di tante fonti in competizione, l’acquisto di prodotti *title* per bilanciare la rete da parte di SNAM Rete Gas non sarebbe la soluzione più efficiente, potendosi variare un solo punto di immissione. In parziale continuità con l’assetto attuale del bilanciamento, in questo paragrafo si illustra la possibilità di mantenere nella fase finale del giorno gas l’accesso da parte di SNAM Rete Gas al complesso delle capacità di stoccaggio disponibili agli utenti;
- v. il §3.7 circa i “*possibili modalità di attivazione dei margini di prestazione dello stoccaggio*”. L’esperienza maturata a partire dall’anno termico 2013/2014 (anno in cui sono stati introdotti dal Ministero gli attuali vincoli al profilo di erogazione) ha evidenziato che vi sono stati casi in cui i quantitativi di gas erogati da stoccaggio sono risultati superiori alle capacità rese disponibili agli utenti⁴. Nel quadro del futuro bilanciamento, si tratta di una definire le modalità con le quali SNAM Rete Gas possa avere accesso a volumi giornalieri da stoccaggio ulteriori a quelli delle capacità disponibili agli utenti. Poiché ciò incide sul livello di sicurezza del sistema, è tema che ricade nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico, tuttavia si ritiene comunque utile

⁴ Compresa sia le capacità aggiuntive di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas che quelle derivanti dall’offerta della capacità nell’ambito della sessione *locational* ai sensi della deliberazione 552/2013/R/gas.

presentare qui, nelle sue linee generali, una possibile opzione per l'attivazione di tale riserva e una modalità di gestione che ne massimizzi l'efficienza, ossia che minimizzi potenziali distorsioni dei prezzi nel mercato.

Il secondo tema (*sub b*) relativo alla negoziazione dei prodotti *locational* è trattato al §3.8. Posto che il Regolamento dà un'unica definizione generale di tali prodotti (“quando la controparte che propone lo scambio modifica il quantitativo di gas da immettere nella rete di trasporto nel punto specifico di entrata o uscita”), è da prima presentata un'analisi di dettaglio delle circostanze per cui il TSO potrebbe avere esigenza di negoziare prodotti *locational* e successivamente sono presentate alcune considerazioni circa l'effetto del loro approvvigionamento sui prezzi di sbilanciamento.

Il terzo tema (*sub c*) relativo agli *small adjustment* è trattato al §3.9. La quantificazione del c.d. *small adjustment* è necessaria al fine di completare la definizione di “prezzo di sbilanciamento”. Nel capitolo è presentato il trade-off tra l'esigenza di massimizzare l'incentivo degli utenti a bilanciare se stessi con sufficiente anticipo e quella di non esporre gli utenti a costi ingiustificati che riprodurrebbero di fatto un sistema di “penali” per gli sbilanciamenti, in luogo di una loro valorizzazione basata su meccanismi di mercato.

Il quarto tema (*sub d*) relativo alle modifiche al *settlement* è trattato al §3.10. Sulla base delle risposte alle precedenti consultazioni (ad esempio 187/2015/R/Gas), si prospettano alcune possibili soluzioni a criticità segnalate da alcuni utenti circa la coerenza della filiera di previsioni e allocazioni, da cui dipende anche l'efficienza delle proprie azioni di bilanciamento.

3.1 Punto *sub a. i.* – Criteri di intervento di SNAM Rete Gas sul mercato

Gli obiettivi di SNAM Rete Gas sul mercato sono quelli rappresentati nell'enunciato generale contenuto nell'Articolo 6 del Regolamento, secondo il quale i SNAM Rete Gas deve:

- a. *mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;*
- b. *raggiungere una posizione di linepack di fine giornata nella rete di trasporto diversa da quella anticipata sulla base delle previsioni di immissioni e prelievi per quel giorno gas, coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.*

Per tradurre nella pratica questi enunciati è opportuno richiamare l'attuale equazione di bilancio della rete contenuta nel Codice di Rete, che esprime l'equivalenza tra l'energia complessivamente immessa nel sistema e la somma di quella complessivamente prelevata (inclusi consumi e perdite) e della variazione dell'energia contenuta in rete (cioè nel line-pack):

$$I + S = P + C + PE + \Delta LP_c + GNC \quad (1)^5$$

e l'equazione di bilancio di SNAM Rete Gas, dove l'equivalenza è riferita ai soli quantitativi di sua competenza, che oltre a immissioni, consumi, perdite di sistema, e variazione di line pack, includono il termine $\sum DS_k$ che esprime i quantitativi di gas immessi da SNAM Rete Gas per compensare il disequilibrio netto di tutti gli utenti:

$$I_T + S_T + T_T^N + GS_T = C + PE + GNC + \Delta LP_c - \sum DS_k \quad (2)^6$$

Per maggiore semplicità di lettura, è opportuno raggruppare in un unico termine B_{op} i termini dell'equazione che rappresentano le esigenze di bilanciamento operativo di SNAM Rete Gas, cioè la variazione di *line-pack* e la differenza fra consumi di rete, perdite di rete e GNC e i quantitativi consegnati per la loro copertura dagli utenti:

$$B_{op} = C + PE + GNC - GS_T + \Delta LP_c \quad (3)$$

Inoltre per semplicità, da qui in avanti, si considererà nullo il termine I_T (importazioni effettuate da SNAM Rete Gas)⁷. L'equazione di bilancio di SNAM Rete Gas può essere quindi riscritta come:

$$S_T + T_T^N = B_{op} - \sum DS_k \quad (4)$$

⁵ L'equazione è definita al capitolo 9 del codice di rete SNAM. I = Immissioni in rete; S = gas di stoccaggio; P = prelievi dalla rete; C = consumi; PE = perdite; ΔLP_c = svasso/invase della rete; GNC = Gas non Contabilizzato.

⁶ L'equazione è definita al capitolo 9 del codice di rete SNAM. I_T = importazioni effettuate dal trasportatore; S_T = stoccaggio del trasportatore; T_T^N transazioni di gas al PSV; $GS_T = \sum GS_k$ dove GS_k rappresenta il quantitativo di gas corrisposto dall'Utente (k) al Trasportatore a copertura degli autoconsumi, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato; $\sum DS_k$ = la somma dei disequilibri degli utenti.

⁷ Nel termine I_T rientrano i volumi scambiati dal TSO con quelli esteri interconnessi in applicazioni di accordi operativi (OBA) e eventuali volumi oggetto di contratti di importazione del TSO come "servizi di bilanciamento". Qui si assume per semplicità che il termine sia nullo in quanto è irrilevante per gli scopi di questo paragrafo.

L'equivalenza (4) mostra che la somma del gas immesso direttamente da SNAM Rete Gas da stoccaggio e del gas acquistato al PSV è pari alla differenza fra le sue esigenze per il bilanciamento operativo e il disequilibrio netto di tutti gli utenti.

Caso senza stoccaggio

Nell'ipotesi in cui SNAM Rete Gas non disponga di capacità di stoccaggio, il termine S_T sarebbe nullo, pertanto:

$$T_T^N = B_{op} - \Sigma DS_k \quad (5)$$

L'equazione (5) evidenzia che SNAM Rete Gas, attraverso gli acquisti sul mercato dei STSP (contenuti nel termine T_T^N), approvvigiona sia i quantitativi di gas per la gestione operativa della rete (B_{op}) che quelli per il bilanciamento residuale degli utenti (ΣDS_k).

La differenza che, a consuntivo del giorno gas, si determina tra il valore atteso dei quantitativi di competenza di SNAM Rete Gas⁸ e del disequilibrio netto degli utenti e il loro valore effettivo degli stessi B_{op} da un punto di vista fisico corrisponde ad una variazione di *linepack* utilizzata al posto di STSP per il bilanciamento. L'utilizzo del *linepack* per il bilanciamento della rete può rappresentare una scelta voluta, in funzione degli obiettivi di efficienza e economicità o una conseguenza di un errore di programmazione e previsione di SNAM Rete Gas. A prescindere da considerazioni sull'opportunità di utilizzare il *linepack* per bilanciare la rete (l'argomento verrà discusso al momento in cui si tratteranno gli incentivi a SNAM Rete Gas) ciò che qui preme evidenziare è quanto segue.

Nel caso ipotetico in cui SNAM Rete Gas non dovesse disporre di stoccaggio per il bilanciamento operativo della rete di trasporto:

- il raggiungimento di una posizione di “*linepack di fine giornata nella rete di trasporto*” pari a quella “*anticipata*” incide sui quantitativi di STSP da approvvigionare nel corso del giorno gas: dunque in generale, le esigenze operative di SNAM Rete Gas incidono anche sui prezzi di sbilanciamento;
- la differenza tra la posizione di *linepack “anticipata”* al termine della giornata e quella effettivamente raggiunta:
 - è una misura dell'utilizzo di risorse proprie di SNAM Rete Gas (il *linepack*) in luogo dell'acquisto di prodotto STSP in un determinato giorno gas;

⁸Per quantitativi di competenza SNAM Rete Gas si intendono qui i consumi (C), le perdite PE, il gas non contabilizzato (GNC) e i quantitativi corrisposti in natura dagli utenti per la loro copertura (GS_T).

- ha effetti sui quantitativi di prodotti da approvvigionare nel giorno o nei giorni successivi⁹ e incide conseguentemente sui prezzi di sbilanciamento dei medesimi giorni.

Caso con stoccaggio

Nel modello italiano SNAM Rete Gas dispone di una quota di capacità di stoccaggio (spazio, punta di iniezione e punta di erogazione) riservata per le esigenze di bilanciamento operativo. Prima di entrare nel dettaglio delle formule, è intuitivo che, rispetto al caso rappresentato precedentemente dall'equazione (5), gli acquisti sul mercato di SNAM Rete Gas debbano solo far fronte allo sbilanciamento degli utenti, poiché il bilanciamento di SNAM Rete Gas avviene per mezzo dello stoccaggio ad essa assegnato.

Entrando più nel dettaglio, si osserva anzitutto che la capacità di stoccaggio assegnata a SNAM Rete Gas deve coprire le seguenti esigenze:

- bilanciare in natura la differenza tra gas corrisposto dall'utente a SNAM Rete Gas (che corrisponde ad una percentuale dei volumi immessi e prelevati definita nell'ambito dei provvedimenti dell'Autorità in materia di trasporto) e i valori effettivi degli autoconsumi, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato;
- compensare la variazione di *linepack* necessaria a raggiungere la “posizione di *linepack* di fine giornata nella rete di trasporto” “anticipata”; ad uno svuotamento voluto del *linepack* corrisponde quindi una iniezione dello stoccaggio e viceversa.

In formule, la nomina in stoccaggio del trasportatore dovrebbe quindi uguagliare la stima delle partite di propria competenza:

$$S_T = B_{op}^P \quad (6)$$

Sostituendo questa uguaglianza nell'equazione di bilancio del trasportatore (4) (e assumendo sempre $I_T = 0$) si ottiene

$$B_{op}^P + T_T^N = B_{op} - \sum DS_k \quad (7)$$

⁹ Ad esempio se nei giorni considerati il TSO intende mantenere il livello di *linepack* costante, l'utilizzo di *linepack* consumato nel giorno i , ΔLP^i , corrisponde a una variazione di *linepack* di pari entità ma di segno opposto nel giorno $i+1$. Questa situazione a sua volta si riflette in un maggiore (o minore) acquisto di STSP con consegna nel giorno $i+1$.

da cui si deduce che se effettivamente la nomina in stoccaggio di SNAM Rete Gas eguaglia i suoi fabbisogni (ossia $B_{op}^p=B_{op}$), il saldo netto di *STSP* acquistati da SNAM Rete Gas dovrebbe eguagliare lo sbilanciamento degli utenti ossia:

$$T_{T}^N = -\sum DS_k \quad (8)$$

La differenza che, a consuntivo del giorno gas, si determina tra il valore stimato dei quantitativi di competenza di SNAM Rete Gas e del disequilibrio netto degli utenti e il loro valore effettivo, da un punto di vista fisico, corrisponde ad una variazione di *linepack* non programmata. Più in generale si osserva che, potendo SNAM Rete Gas agire sia sul termine S_T (con una nomina che non necessariamente è pari a B_{op}) che sul termine T_{T}^N , l'utilizzo dello stoccaggio e del *linepack*, sono due alternative all'approvvigionamento di *STSP*.

La differenza tra lo stoccaggio utilizzato da SNAM Rete Gas ed il termine B_{op} rappresenta l'errore di SNAM Rete Gas nel programmare i propri fabbisogni e pertanto equivale ad un termine di disequilibrio proprio del trasportatore, analogo a quello degli utenti:

$$DS_T = S_T - B_{op} \quad (9)$$

Per questo motivo è opportuno che il disequilibrio di SNAM Rete Gas sia valorizzato al prezzo di sbilanciamento. In base a quanto disposto al Capitolo 9, §3.1.3 del Codice di Rete eventuali oneri/proventi saranno recuperati/versati nel rispetto di disposizioni che l'Autorità deve ancora definire. Questa attività sarà completata nell'ambito di una valutazione complessiva in materia di neutralità e incentivi a SNAM Rete Gas per l'efficienza delle azioni di bilanciamento.

L'utilizzo del *linepack* e dello stoccaggio per il bilanciamento della rete, in luogo di *STSP*, può rappresentare una scelta voluta, in funzione degli obiettivi di efficienza ed economicità o una conseguenza di un errore di programmazione e previsione di SNAM Rete Gas. A prescindere da considerazioni sull'opportunità di utilizzare il *linepack* e lo stoccaggio, in luogo di *STSP*, per bilanciare la rete (l'argomento verrà discusso al momento in cui si tratteranno gli incentivi a SNAM Rete Gas) è importante notare quanto segue.

Nel caso in cui SNAM Rete Gas dispone di stoccaggio per il bilanciamento operativo della rete di trasporto:

- la posizione di “*linepack di fine giornata nella rete di trasporto*” pari a quella “*anticipata*” è raggiungibile con opportune nomine dello stoccaggio, a patto di disporre della prestazione necessaria;
- la prestazione di stoccaggio di SNAM Rete Gas si presta ad essere utilizzata, da SNAM Rete Gas stessa, per bilanciare il disequilibrio degli utenti, nella misura in cui, in un giorno gas, non sia integralmente utilizzata per le esigenze di bilanciamento operativo;
- più in generale, è necessario valutare l’effetto cumulato delle variazioni di *linepack* non programmate e delle variazioni di stoccaggio che non coincidono con le esigenze operative; l’analisi delle equazioni ha permesso di verificare che, più semplicemente, lo sbilanciamento degli utenti non coperto da STSP scambiati sul mercato costituisce una misura dell’utilizzo di risorse di SNAM Rete Gas (*linepack* o stoccaggio) in luogo dell’acquisto di STSP in un determinato giorno gas;
- le esigenze di bilanciamento operativo di SNAM Rete Gas non incidono sui quantitativi di *STSP* da approvvigionare nel corso del giorno gas (almeno per la quota che è correttamente nominata in stoccaggio): in questo caso, le esigenze operative di SNAM Rete Gas non incidono (o incidono meno del caso senza stoccaggio) sui prezzi di sbilanciamento;
- l’utilizzo di risorse di SNAM Rete Gas (*linepack* o stoccaggio) per bilanciare la rete non implica necessariamente il loro reintegro come STSP in quanto è anche possibile procedere al reintegro mediante cessioni di gas in stoccaggio; il reintegro mediante STSP è semmai un’opzione che va valutata sotto il profilo della convenienza/efficienza e dell’opportunità.

3.2 Punto sub a. ii. – Reintegro delle risorse

Nel precedente paragrafo si sono esaminati i due casi in cui SNAM Rete Gas rispettivamente non dispone o dispone di stoccaggio per il bilanciamento operativo della rete di trasporto.

Caso senza stoccaggio

Nel primo caso, senza stoccaggio, si è visto che SNAM Rete Gas a fine giornata, in generale, avrà una posizione di *linepack* diversa da quella anticipata e che la differenza costituisce una misura di quanto *linepack* è stato utilizzato al posto di *STSP* per il bilanciamento della rete.

Si assume di seguito che, in ciascun giorno G, SNAM Rete Gas definisca la posizione di *linepack* che intende raggiungere nel giorno successivo (G+1). In generale, al termine

del giorno G il livello di *linepack* risulterà diverso da quello anticipato il giorno precedente G-1. Al fine di raggiungere il livello di *linepack* previsto per il giorno successivo (G+1), ai quantitativi di gas da approvvigionare sul mercato tramite *STSP* nel giorno G+1 dovranno sommarsi quelli corrispondenti al mancato raggiungimento dell'obiettivo nel giorno G.

Questo procedimento dettaglia meglio quanto già sommariamente anticipato, ossia che il soddisfacimento in un dato giorno gas di parte delle esigenze di bilanciamento con risorse di SNAM Rete Gas (il *linepack*) ha anche l'effetto di influenzare i prezzi dei giorni successivi, riducendo così la correlazione fra esigenze di bilanciamento del giorno e prezzi di sbilanciamento del medesimo giorno.

Tuttavia bisogna anche riconoscere che, benché SNAM Rete Gas possa in alcuni giorni o circostanze evitare l'intervento sul mercato utilizzando le prestazioni di cui dispone per bilanciare gli utenti, vi è un limite oggettivo a questa condotta, determinato dai livelli minimo e massimo all'interno dei quali può variare il *linepack*, nel rispetto della gestione in sicurezza della rete. Questo limite oggettivo potrebbe di per sé costituire un vincolo sufficiente a garantire l'efficiente funzionamento del bilanciamento¹⁰. In tal caso verrebbe meno l'esigenza di introdurre uno specifico meccanismo di incentivazione di SNAM Rete Gas relativo alla gestione del *linepack*.

Caso con stoccaggio

Considerazioni analoghe valgono anche nel caso in cui SNAM Rete Gas disponga di stoccaggio, con alcune precisazioni legate al fatto che SNAM Rete Gas, tramite la nomina del termine S_T , dispone di un grado di libertà in più rispetto al caso senza stoccaggio. Infatti SNAM Rete Gas potrebbe servirsi anche dello stoccaggio (oltre a *linepack* e *STSP*), nominandolo opportunamente, per bilanciare gli utenti e per raggiungere la posizione di *linepack* desiderata, e in alcuni giorni o certe circostanze evitare l'intervento sul mercato utilizzando le prestazioni di cui dispone per bilanciare gli utenti.

Rispetto al caso precedente (senza stoccaggio), la disponibilità di stoccaggio amplia in maniera decisiva l'ambito di questa condotta, ora non più ristretta nell'intervallo di variabilità del *linepack* ma estendibile sino a comprendere anche tutto lo spazio di

¹⁰Per efficiente funzionamento del bilanciamento si intende qui una gestione che abbia come esito la formazione di prezzi di mercato e di sbilanciamento coerenti con le esigenze giornaliere di bilanciamento del sistema. In un sistema liquido, tale gestione implica che gli utenti siano nella condizione di "leggere" l'andamento del sistema e le azioni di bilanciamento del TSO.

stoccaggio. È evidente che tale limite risulta talmente ampio da compromettere l'efficiente funzionamento del bilanciamento.

Nel caso con stoccaggio appare quindi comunque necessario definire un meccanismo che incentivi SNAM Rete Gas a gestire *linepack* e stoccaggio nell'ambito di una tolleranza coerente con l'efficiente funzionamento del bilanciamento.

Come si è visto nell'equazione (7), nella misura in cui le prestazioni di *linepack* e stoccaggio di SNAM Rete Gas sono utilizzate unicamente ai fini del bilanciamento operativo della rete di trasporto, SNAM Rete Gas dovrebbe acquistare sul mercato solo i prodotti strettamente necessari a coprire lo sbilanciamento degli utenti in modo che $T_T^N \approx -\sum DS_k$.

Tuttavia la nomina S_T per definizione non coincide con le esigenze operative¹¹ e ciò pone prima o poi SNAM Rete Gas nella necessità di dover ristabilire i volumi di stoccaggio utilizzati (oltre ai volumi di *linepack* come nel caso senza stoccaggio), anche per l'effetto cumulato di diversi giorni di operatività. Inoltre le disponibilità di gas in stoccaggio di SNAM Rete Gas variano anche per la mancanza di corrispondenza fra quantitativi riconosciuti dagli utenti a copertura di consumi, perdite e GNC e valori effettivi.

Ai fini di ripristino dei volumi di stoccaggio e/o di *linepack* si evidenziano tre possibilità tra loro non alternative:

1. tramite *STSP* (come nel caso senza stoccaggio);
2. tramite transazioni al PSV negoziate con una procedura specifica, al di fuori del mercato di negoziazione degli *STSP*;
3. tramite cessione in stoccaggio.

Le varie soluzioni presentano vantaggi e svantaggi.

La prima soluzione presenta il vantaggio della semplicità, ma lo svantaggio di ridurre la correlazione tra esigenze di bilanciamento di un giorno e prezzi di sbilanciamento del medesimo giorno. Da questo punto di vista il problema è analogo a quello rilevato nel caso "senza stoccaggio".

¹¹ La nomina in stoccaggio S_T , per definizione non coincide con le esigenze operative in quanto il fabbisogno è un valore stimato e non un valore noto ex-ante (salvo per la componente ΔLP_c). Inoltre ciò potrebbe derivare anche da una scelta del TSO di nominare un valore diverso. Le considerazioni qui riportate valgono a prescindere dal fatto che la differenza sia voluta o non voluta o dalle quantità (trascurabili o significative).

La seconda soluzione (transazioni al PSV) consentirebbe di evitare un effetto diretto dell'operazione di reintegro sul prezzo di sbilanciamento dei giorni seguenti, in quanto le transazioni diverse dall'*STSP* non sono considerate nella formazione del prezzo di sbilanciamento.

Tuttavia entrambe queste soluzioni, in quanto prevedono che il reintegro avvenga al PSV, potrebbero essere critiche. Occorre infatti considerare che, stante l'attuale quadro normativo in materia di tariffe, nei due casi in esame, SNAM Rete Gas si troverebbe nella duplice veste di soggetto che negozia al PSV volumi nella propria disponibilità e di responsabile del bilanciamento i cui interventi sono determinanti anche per l'andamento giornaliero delle quotazioni al PSV.

Un'ulteriore controindicazione comune alle prime due soluzioni consiste nel fatto che il reintegro al PSV implica che una quota delle capacità di punta di erogazione e di iniezione di SNAM Rete Gas sia utilizzata per la movimentazione da e in stoccaggio dei volumi reintegrati. Ciò comporta che SNAM Rete Gas impieghi una quota della propria capacità per questa movimentazione, riducendo quella libera che potrebbe essere resa disponibile agli utenti.

La terza soluzione (reintegro mediante cessioni in stoccaggio) appare pertanto preferibile, in quanto non presenta le criticità sopra illustrate con riferimento alle altre soluzioni. Infatti:

- il reintegro non incide sui prezzi di sbilanciamento come nel caso di reintegro tramite *STSP*;
- non si creano interessi di SNAM Rete Gas che possono incidere sulla neutralità della gestione del bilanciamento, come nel caso in cui il reintegro avviene al PSV (sia tramite *STSP* che con altre transazioni);
- non è necessario utilizzare una quota della capacità d'iniezione ed erogazione di SNAM Rete Gas per gestire il reintegro, e pertanto tutta la capacità di SNAM Rete Gas può essere resa disponibile agli utenti per quanto non utilizzata da SNAM Rete Gas per la gestione del bilanciamento operativo della rete di trasporto.

Si deve tuttavia notare che questa soluzione presenta lo svantaggio di limitare al solo stoccaggio la fonte di gas per il reintegro (se le transazioni avvengono al PSV gli utenti sono liberi di selezionare la fonte più economica del momento).

Tuttavia, pur con questa limitazione, si ritiene preferibile prevedere che il reintegro possa avvenire solo tramite compravendite di gas in stoccaggio.

Infine, anche se il tema rientra nell'ambito dello UIOLI della capacità di stoccaggio, è opportuno menzionare il fatto che una condizione necessaria per il mantenimento del diritto di allocazione prioritaria a SNAM Rete Gas di capacità di stoccaggio è l'obbligo di messa a disposizione dei terzi delle capacità non utilizzate. Ciò consente di minimizzare le possibili inefficienze derivanti dalla riduzione, a vantaggio di SNAM Rete Gas, delle flessibilità di stoccaggio disponibili agli utenti.

3.3 Sintesi

La disciplina del bilanciamento contenuta nel codice di rete approvato con la deliberazione 470/2015/R/gas prevede che i SNAM Rete Gas disponga di capacità di stoccaggio per il bilanciamento operativo della rete di trasporto.

Tale assetto è analogo a quello in cui SNAM Rete Gas dispone solo del *linepack* a patto che sia correttamente individuato l'obiettivo di intervento di SNAM Rete Gas e sia resa disponibile agli utenti tutta la capacità di punta di iniezione ed erogazione che SNAM Rete Gas non utilizza. Si rileva in particolare quanto segue:

1. Nell'assetto previsto dal Codice di Rete (e non ancora in vigore) l'intervento di SNAM Rete Gas sul mercato dei *STSP* è funzionale al solo bilanciamento residuale degli utenti perché ai fini della gestione del bilanciamento operativo della rete di trasporto essa dispone dello stoccaggio e dei quantitativi in natura riconosciuti dagli utenti.
2. Ciò si traduce nell'uguaglianza $T_T^N = -\sum DS_k$, cioè il saldo netto dei *STSP* approvvigionati da SNAM Rete Gas è pari al saldo netto dei disequilibri degli utenti. La mancanza di corrispondenza tra le due quantità evidenzia che una quota del disequilibrio degli utenti è stata compensata tramite l'utilizzo di risorse proprie di SNAM Rete Gas.
3. Pertanto l'efficiente funzionamento del bilanciamento richiede che, in ciascun giorno, il valore $T_T^N + \sum DS_k$ sia "coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto", analogamente a quanto richiesto per l'uso del *linepack* nel caso in cui i SNAM Rete Gas non dispone di stoccaggio.
4. Nel caso con stoccaggio SNAM Rete Gas ha un proprio disequilibrio¹² pari alla differenza fra le proprie immissioni in rete e i quantitativi di propria competenza per il funzionamento della rete. Su tale disequilibrio si applica il prezzo di sbilanciamento. Nel caso senza stoccaggio non è identificabile un

¹² Si veda equazione (9).

termine di disequilibrio proprio di SNAM Rete Gas perché questo modello assume che SNAM Rete Gas operi con l'acquisto di STSP anche per compensare i quantitativi di propria competenza unitamente al disequilibrio degli utenti.

5. Il reintegro delle risorse di SNAM Rete Gas utilizzate per il bilanciamento degli utenti e della rete può avvenire in stoccaggio e non necessariamente in rete (come nel caso in cui SNAM Rete Gas non dispone di stoccaggio). Anzi il reintegro in stoccaggio è da preferirsi, in particolare perché rimuove possibili criticità relative alla neutralità di SNAM Rete Gas che potrebbero insorgere ove SNAM Rete Gas operasse al PSV anche come utente.
6. È necessario rendere disponibile agli utenti la capacità di stoccaggio non utilizzata da SNAM Rete Gas.

- S2. *Si ritiene che gli obiettivi di SNAM sul mercato siano correttamente rappresentati in termini di equazioni di bilancio?*
- S3. *Si condivide il fatto che se SNAM Rete gas dispone di capacità di stoccaggio l'obiettivo degli interventi sul mercato sia quello di coprire lo sbilanciamento degli utenti e non anche quello di bilanciare se stessa?*
- S4. *Si ritiene sia necessario individuare le modalità di reintegro delle risorse di SNAM Rete gas? Se sì, quale metodo è preferibile e perché? (1. Acquisti/vendite sul mercato STSP 2. Acquisti/vendite al PSV con procedure al di fuori del mercato STSP 3. Cessioni di gas in stoccaggio.)*
- S5. *Si ritiene necessario definire la frequenza delle procedure di cui al quesito precedente? Se sì quale?*
- S6. *Si ritiene, almeno in prima applicazione, che l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento a SNAM Rete Gas (sul proprio disequilibrio DS_T) possa costituire incentivo sufficiente all'efficiente gestione del bilanciamento?*
- S7. *Si vedono motivi che rendono necessario fin da ora prevedere un passaggio alla soluzione in cui SNAM Rete Gas non dispone di stoccaggio o si ritiene accettabile, in continuità con l'attuale assetto e modalità operative di SNAM Rete Gas, rimandare la valutazione ad una prima fase di sperimentazione?*

3.4 Punto sub a. iii. – Servizi di bilanciamento

I servizi di bilanciamento, in base alla disciplina definita nel Regolamento, sono utilizzabili da SNAM Rete Gas quando la rete è in una condizione di potenziale

superamento dei suoi limiti operativi, ma le risorse attivabili dai *STSP* sono esaurite oppure non sono più attivabili in tempo utile.¹³

Il servizio di bilanciamento si configura quindi come una risorsa, controllabile da SNAM Rete Gas, funzionale a risolvere casi di criticità operativa del sistema di trasporto che non possono essere gestiti attraverso l'approvvigionamento di *STSP*.

Ai fini di valutare i possibili servizi di bilanciamento che potrebbero essere introdotti nel sistema italiano appare opportuno preliminarmente individuare le possibili "criticità operative" che SNAM Rete Gas può trovarsi a fronteggiare. Una volta individuate le "criticità operative" da fronteggiare si potrà quindi valutare l'esigenza di introdurre un servizio di bilanciamento e le specifiche caratteristiche che esso deve avere.

Sia l'individuazione delle criticità operative che delle caratteristiche richieste al servizio di bilanciamento per la loro gestione rientrano nelle competenze del gestore della rete.

Spetta invece all'Autorità la responsabilità di valutare la coerenza fra i servizi di bilanciamento che saranno eventualmente proposti e la disciplina contenuta nel Regolamento. La valutazione dell'Autorità dovrà anche considerare che l'introduzione di un servizio di bilanciamento non comporti costi non necessari a carico del sistema di bilanciamento e che non crei distorsioni sulle dinamiche di formazione dei prezzi di sbilanciamento.

La richiesta di SNAM Rete Gas di autorizzazione all'approvvigionamento e all'utilizzo di un servizio di bilanciamento dovrà contenere gli elementi necessari alle suddette valutazioni. Essa dovrà quindi precisare:

1. quali sono le situazioni di criticità, non gestibili attraverso l'utilizzo di *STSP* e che richiedono l'approvvigionamento di servizi di bilanciamento;
2. le caratteristiche del servizio di bilanciamento che si ritiene necessario;
3. quali siano i casi concreti in cui la *condizione di attivazione* dei servizi di bilanciamento in luogo dei *STSP* è soddisfatta;
4. le modalità di *procurement* di detti servizi in base all'Articolo 8, commi da 2 a 5 del Regolamento;

¹³Art. 8, comma 1, del Regolamento: il TSO è autorizzato a ottenere servizi di bilanciamento per le situazioni in cui i *STSP* non saranno o non sono in grado di fornire l'effetto necessario a mantenere la rete di trasporto nei suoi limiti operativi o in assenza di liquidità negli scambi di *STSP*.

Art.9, comma 1, lettera c) del Regolamento: il TSO utilizza servizi di bilanciamento unicamente nel caso in cui i *STSP* non sono o non saranno in grado di fornire, secondo la sua valutazione, la reazione necessaria al fine di mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi.

5. le conseguenze dell'utilizzo dei servizi di bilanciamento sul prezzo di sbilanciamento.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza del servizio di bilanciamento si ritiene inoltre opportuno che le predette informazioni debbano essere oggetto di pubblicazione sul sito *internet* di SNAM Rete Gas.

Ciò posto si ritiene comunque opportuno presentare di seguito alcune considerazioni utili in materia di servizi di bilanciamento.

Una prima considerazione riguarda le diverse tipologie di criticità operativa che SNAM Rete Gas si può trovare ad affrontare. Esse potrebbero essere:

- a) infragiornaliere, per il diverso profilo nell'arco del giorno-gas fra immissioni e prelievi¹⁴;
- b) locali, legate ad esempio a possibili congestioni della rete di trasporto in limitate porzioni della rete ovvero anche a emergenze di servizio¹⁵;
- c) per mancanza di copertura del fabbisogno giornaliero;
- d) per eccessive immissioni giornaliere in rete¹⁶.

Vi è un'importante differenza fra i casi sopra individuati: i casi a) e b) si possono verificare indipendentemente dal fatto che gli utenti siano o meno bilanciati su base giornaliera. I casi sub c) e d) sono invece determinati da un disequilibrio su base giornaliera degli utenti che potrebbe portare la rete al di fuori dei propri limiti operativi.

¹⁴ Il TSO dispone di capacità di stoccaggio per la modulazione oraria che gli consentono di gestire le fluttuazioni infragiornaliere e mantenere, nel corso del giorno la rete all'interno dei suoi limiti operativi. La prestazione per il bilanciamento orario è stato indicato come possibile esempio di "servizio di bilanciamento" legato alla necessità di garantire la modulazione infragiornaliere della rete di trasporto che i STSP non sono in grado di fornire.

In effetti appare più appropriato inquadrare l'assegnazione di stoccaggio al TSO per il bilanciamento orario come una misura sostitutiva dei "prodotti temporal" e dei vincoli infragiornalieri atta a far fronte a tale specifica esigenza più che come un vero e proprio servizio di bilanciamento. Infatti l'utilizzo di questa prestazione (i) non è subordinato al verificarsi delle condizioni previste per l'utilizzo dei servizi di bilanciamento (ii) non "distorce" i prezzi di sbilanciamento in quanto, per costruzione, non contribuisce al bilanciamento al fine giorno.

¹⁵ All'interno della rete italiana non si sono per il momento evidenziati fenomeni di congestione locale nel trasporto. Le emergenze di servizio e le relative modalità di gestione sono descritte al Capitolo 21 del codice di rete di Snam Rete Gas.

¹⁶ Esse rientrano nell'ambito delle emergenze per eccesso di gas descritte al Capitolo 9, § 2.1, del codice di rete di Snam Rete Gas. Per gestire questo tipo di emergenze Snam Rete Gas ha titolo a ridurre i quantitativi programmati per l'immissione in rete.

Nei casi sub a) e b), quindi l'intervento di SNAM Rete Gas è volto a risolvere una criticità di gestione del sistema di trasporto, nei casi c) e d) è invece volto a risolvere una criticità legata al bilancio giornaliero di immissioni e prelievi.

Una seconda considerazione riguarda l'impatto dei servizi di bilanciamento sui costi applicati agli utenti. A questo proposito occorre innanzitutto ricordare che il Regolamento definisce un metodo per la determinazione del prezzo di sbilanciamento relativo ai prodotti scambiati nel mercato dei *STSP*, prevedendo altresì la definizione di una regola di *default* nel caso tale metodologia non sia applicabile¹⁷.

In proposito si ritiene che nel caso in cui SNAM Rete Gas abbia utilizzato servizi di bilanciamento per la gestione di criticità puntuali del sistema di trasporto come nei casi sub a) e b) le azioni di bilanciamento non dovrebbero rientrare nel calcolo del prezzo di sbilanciamento. Nei casi sub c) e d) invece in cui il servizio di bilanciamento è attivato per compensare una quota del termine ΣDS_k il corrispettivo di bilanciamento applicato agli utenti dovrebbe includere anche il valore di questa risorsa in modo da mantenere una adeguata corrispondenza tra i prezzi e l'esigenza giornaliera di bilanciamento.

Nei casi sub c) e d) quindi si dovrebbero integrare le modalità di determinazione del corrispettivo di sbilanciamento giornaliero per tener conto dell'eventuale attivazione di servizi di bilanciamento.

È bene tuttavia ricordare che nel nostro sistema vi sono esempi di risorse, disponibili a SNAM Rete Gas, o ad altri operatori infrastrutturali, per la gestione di criticità riconducibili ai casi sub c) e sub d): ad esempio i margini operativi dello stoccaggio, il servizio di *peak shaving*, l'interrompibilità industriale, ecc. Altre potrebbero essere valutate, ad esempio la disponibilità di contratti di importazione sottoscritti da SNAM Rete Gas.

Qua ci si limita ad osservare che tali risorse, anziché come risorse di emergenza o servizi di bilanciamento, potrebbero essere gestite anche come risorse disponibili nel mercato dei *STSP*, offerte ad un prezzo rappresentativo del loro valore per l'equilibrio del sistema, ed in questo modo attivate nel rispetto dell'ordine di merito economico. Nel §3.7 verrà illustrata una possibile applicazione di questa soluzione per l'utilizzo del margine operativo dello stoccaggio.

La gestione qui prospettata, trattandosi di casi limite in cui manca la copertura del fabbisogno giornaliero, deve essere adeguatamente coordinata con le procedure di

¹⁷ Articolo 22.3

emergenza e di salvaguardia del sistema. Tali procedure sono al di fuori dell'ambito del presente documento, tuttavia sono in corso approfondimenti con il Ministero finalizzati a definire aspetti relativi ai punti di raccordo tra la normale operatività e l'emergenza.

Una terza considerazione riguarda l'esigenza di assicurare la massima trasparenza circa le condizioni di attivazione dei servizi di bilanciamento. Una volta disponibile a SNAM Rete Gas, il servizio di bilanciamento è uno strumento di flessibilità che gli offre un'alternativa all'utilizzo di *STSP*. Nella misura in cui l'utilizzo di servizi di bilanciamento può avere l'effetto di distorcere i segnali del mercato, le condizioni della loro attivazione dovrebbero essere note *ex-ante* e definite in modo che la discrezionalità di SNAM Rete Gas sia guidata da un criterio di economia per il sistema e non sia una forma di arbitraggio finalizzata ad adottare soluzioni "di comodo" (ma più costose) o eventualmente a trarre, tramite il sistema degli incentivi, il massimo vantaggio economico per SNAM Rete Gas.

In generale, sarebbe auspicabile che SNAM Rete Gas, per migliorare sia l'*accountability* delle proprie azioni di bilanciamento adottasse la consuetudine, sul modello adottato dal TSO in UK, di incontri periodici con gli utenti (*c.d. Operational Forum*) con lo scopo di analizzare gli eventi nei giorni critici ed evidenziare le scelte adottate e le sottostanti motivazioni.

3.5 Sintesi

In considerazione della conformazione della rete di trasporto e delle risorse a disposizione di SNAM Rete Gas (capacità di stoccaggio per la modulazione oraria) non sono al momento emerse possibili criticità di gestione della rete di trasporto che richiedono l'introduzione di servizi di bilanciamento.

Ove, anche successivamente, dovesse evidenziarsi la necessità di disporre di servizi di bilanciamento è necessario che siano definite e rese pubbliche con adeguato grado di dettaglio le modalità di approvvigionamento e di utilizzo. In particolare, al fine di assicurare che la disponibilità e l'utilizzo dei servizi di bilanciamento non abbiano effetti distorsivi o riducano l'efficienza del bilanciamento è necessario che siano chiaramente definiti i criteri per la loro attivazione e gli effetti sui corrispettivi giornalieri applicati agli utenti.

Naturalmente nella proposta per la definizione dei servizi di bilanciamento SNAM Rete Gas dovrà tenere conto del tempo necessario per l'eventuale coordinamento col Ministero e dei tempi tecnici necessari per la consultazione pubblica.

- S8. *Si concorda sulla definizione di servizi di bilanciamento qui indicata?*
- S9. *È opportuno che SNAM Rete Gas disponga immediatamente di servizi di bilanciamento, nella fase iniziale di avvio del nuovo sistema? Se sì, quali?*
- S10. *Si ritiene che le informazioni relative all'attivazione dei servizi di bilanciamento indicate ai precedenti punti da 1. a 5. siano sufficienti al fine di garantire trasparenza nel funzionamento del bilanciamento?*
- S11. *Si concorda con quanto illustrato circa gli effetti dell'attivazione dei servizi di bilanciamento sui prezzi di sbilanciamento? Se no, perchè?*

3.6 Punto sub a. iv. – Accesso diretto di SNAM Rete Gas allo stoccaggio degli utenti

Un elemento di efficienza introdotto dal Regolamento deriva dalla competizione di fonti flessibili di gas.

L'introduzione delle rinomine nel giorno gas presso i punti di entrata interconnessi con l'estero e la messa a disposizione di servizi infragiornalieri da parte delle imprese di rigassificazione permette anche ai flussi trasfrontalieri e al Gnl di partecipare al bilanciamento nel giorno gas aggiungendosi allo stoccaggio.

Tuttavia nel primo periodo di operatività del bilanciamento potrebbe verificarsi la circostanza in cui al termine del giorno gas:

- le flessibilità alle importazioni sono limitate o per effetto del mancato completamento degli accordi tra SNAM Rete Gas e gli operatori interconnessi per il *matching* delle nomine o per mancanza di liquidità nei mercati *upstream*;
- non vi sono flessibilità infragiornaliere degli impianti di rigassificazione Gnl, sia per difficoltà tecniche o di implementazione che legate all'indisponibilità di Gnl;
- le flessibilità infragiornaliere aggiuntive di Edison Stoccaggio hanno un'incidenza limitata sull'equilibrio complessivo del sistema.

Se queste circostanze si verificano contemporaneamente e tipicamente a partire da una certa ora del giorno, comunque oltre il consueto orario di svolgimento delle

negoziazioni, l'unica fonte disponibile, e potenzialmente liquida¹⁸, rimarrebbe lo stoccaggio Stogit.

È inoltre da ritenersi che con l'avvicinarsi del termine del giorno gas diventi man mano più rilevante per SNAM Rete Gas avere confidenza che i flussi siano modificati in esito agli interventi effettuati sul mercato mentre, come è noto, l'effetto dei prodotti *title* sulla modifica dei flussi è solo indiretto.

La domanda che si pone è se, venendo meno il presupposto della concorrenza delle fonti e divenendo maggiormente rilevante l'esigenza del controllo fisico dei flussi, l'acquisto di un prodotto *title* da parte di SNAM Rete Gas, verso il termine del giorno gas, sia ancora la soluzione più efficiente per bilanciare il disequilibrio degli utenti.

In alternativa si potrebbe prevedere che SNAM Rete Gas possa, da un certo momento in poi, richiedere all'impresa di stoccaggio la modifica dei quantitativi da movimentare da stoccaggio sino al termine del giorno gas indipendentemente dalle rinomine degli utenti¹⁹.

Ciò determinerebbe una differenza fra quantitativi nominati dagli utenti dello stoccaggio (che sino al termine del giorno gas continuerebbero a rinominare i quantitativi di propria competenza nei limiti previsti dal codice di stoccaggio) e i quantitativi effettivamente movimentati.

Tale differenza è analoga allo scostamento complessivo del sistema di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 e potrebbe essere negoziata, una volta determinata e quindi nel giorno G+1, come approvvigionamento *STSP locational* nell'ambito di una specifica sessione del mercato infragiornaliero organizzata come asta a prezzo marginale nella quale ciascun utente potrebbe offrire la disponibilità a immettere/erogare gas da stoccaggio. Come nell'attuale piattaforma per il bilanciamento nella sessione potrebbero essere combinate tutte le offerte di vendita e di acquisto e non solo quelle necessarie a soddisfare la richiesta di Snam Rete Gas.

¹⁸ Per assicurare che lo stoccaggio sia una risorsa effettivamente liquida è necessario che siano rimosse le possibili congestioni in modo da ridurre i possibili ambiti di posizione dominante connessi alla distribuzione delle prestazioni utilizzabili al termine del giorno gas.

¹⁹ L'assetto proposto non comporta modifiche all'operatività degli utenti con riferimento ai vincoli di rinomina e di registrazione di transazioni presso l'Mgas e il PSV. In altri termini gli utenti potranno rinominare (stoccaggio e importazioni) su base oraria e scambiare gas, sulla base dei vincoli contrattuali che saranno definiti, anche dopo che SNAM Rete Gas ha preso il controllo della movimentazione dallo stoccaggio.

Oltre a quanto sopra evidenziato un rilevante vantaggio del meccanismo prospettato è costituito dal consentire offerte estese ai volumi di gas ovvero allo spazio di cui l'utente dispone in stoccaggio e non limitate ai quantitativi rinominabili dall'utente. In questo modo, almeno per i volumi di gas così approvvigionati, è risolto il possibile instaurarsi di congestioni contrattuali ed il possibile esercizio di potere di mercato.

Gli esiti di questa sessione concorrerebbero quindi alla formazione del prezzo di bilanciamento sia nel calcolo del prezzo medio ponderato, con peso pari alla differenza tra movimentato e misurato in stoccaggio (pari all'offerta di SNAM Rete Gas), che ai fini del prezzo marginale degli interventi di SNAM Rete Gas.

L'organizzazione prospettata presenta diverse similitudini con l'attuale assetto del bilanciamento e della piattaforma di bilanciamento, in particolare per il fatto che da un certo momento in avanti (i) SNAM Rete gas utilizzi prioritariamente lo stoccaggio per il bilanciamento della rete (ii), assuma il controllo sul dispacciamento dello stoccaggio e (iii) i quantitativi movimentati sono allocati, ex post, in base a logiche di mercato come quelle attuali.

Esisterebbero tuttavia anche varie e sostanziali differenze con l'assetto attuale:

- la sessione facendo parte del mercato infragiornaliero nel quale il GME svolge il ruolo di controparte centrale, sarebbe soggetta alla disciplina MGAS in particolare per quanto riguarda garanzie e pagamenti; la sede per la negoziazione centralizzata dei prodotti per il bilanciamento sarebbe quindi unica mentre oggi coesistono due sedi (MGAS e piattaforma per il bilanciamento) con controparti centrali, e connessi sistemi di garanzia e pagamento diversi;
- il meccanismo troverebbe applicazione nelle ultime ore del giorno gas (ad esempio con effetto sui flussi di stoccaggio dalle 21:00 in poi) e quindi le modifiche dei flussi attivabili da SNAM Rete Gas sono limitate dai vincoli complessivi di rinomina²⁰. Si tratta di volumi di entità modesta rispetto a quanto oggi nelle disponibilità di SNAM Rete Gas che stabilisce anticipatamente le movimentazioni da stoccaggio per l'intero giorno gas;
- le rinomine da stoccaggio degli utenti devono essere coerenti con i nuovi vincoli che prevedono che le quantità rinominabili diminuiscano con l'avanzare del giorno gas; nel sistema attuale invece è consentito agli utenti di rinominare nel giorno gas alle ore 19:00 sino alla massima capacità di cui dispongono ed anche oltre in presenza di capacità nominata;

²⁰ Nel nostro esempio quindi dai limiti di rinomina di stoccaggio delle ore 18:00.

- il fatto che il meccanismo in esame intervenga in un momento in cui i flussi con esso movimentabili sono ridotti evidenzia che esso non può essere considerato sostitutivo di azioni di bilanciamento tempestive e anticipate da parte di TSO e utenti;
- queste azioni si riflettono nell'evoluzione nel corso del giorno gas dei prezzi di sbilanciamento, che, è bene ricordare, in quanto duali, rendono ancor più svantaggioso per gli utenti, rispetto ad un sistema a prezzo marginale attuale, assumere posizioni sbilanciate.

Pertanto il vantaggio del meccanismo prospettato risiede nella possibilità di limitare il rischio che azioni di bilanciamento di SNAM Rete Gas la cui necessità è più stringente a giorno gas avanzato, quando la liquidità e le fonti di flessibilità si riducono, possano determinare prezzi di sbilanciamento non allineati all'effettive esigenze di bilanciamento del giorno gas.

Da ultimo si osserva che il meccanismo consentirebbe anche di perseguire una maggiore corrispondenza fra quantitativi complessivamente approvvigionati da SNAM Rete Gas nel mercato e esigenze di bilanciamento (cioè $T_T^N \approx -\sum DS_k$). Infatti in continuità con il sistema attuale potrebbe essere mantenuta la facoltà per SNAM Rete Gas di rivedere i quantitativi di propria competenza movimentati dallo stoccaggio sulla base delle informazioni che si rendono disponibili alla conclusione del giorno gas al fine di minimizzare la differenza fra proprie movimentazioni da stoccaggio e esigenze di bilanciamento operativo, ossia, in base all'equazione (9) minimizzare il proprio disequilibrio $DS_T = S_T - B_{op}$.

S12. Si ritiene concreta la possibilità che lo stoccaggio Stogit sia l'unica fonte di flessibilità che, a partire da una certa ora in poi, è in grado di incidere significativamente sull'equilibrio del sistema?

S13. Quali potrebbero essere le fonti di flessibilità disponibili fino alla fine del giorno gas? Nel caso, si chiede di quantificare per tali fonti il contributo alla flessibilità.

S14. Si ritiene che il meccanismo qui prospettato che prevede che l'approvvigionamento prioritario di prodotti locational di stoccaggio da una certa ora in poi sia efficiente rispetto al mantenimento della preferenza fino a fine giorno dei prodotti title?

S15. Si ritiene concreto il rischio che la fissazione dell'orario di passaggio da acquisti di prodotti title a prodotti locational non favorisca lo sviluppo e la valorizzazione di nuove fonti di flessibilità attivabili dopo tale orario?

S16. Si ritiene utile a tale scopo lasciare a SNAM Rete Gas la discrezionalità se privilegiare un prodotto locational rispetto a prodotti title e l'orario in cui ciò avviene, fermi restando gli obiettivi generali di efficienza fissati dagli incentivi?

3.7 Punto sub a. v. – Possibili modalità di attivazione dei margini di prestazione dello stoccaggio

Con il documento per la consultazione 30/2016/R/gas l'Autorità ha prospettato l'introduzione di meccanismi di gestione delle congestioni delle capacità di stoccaggio basati su procedure effettuate dall'impresa di stoccaggio nel giorno precedente a quello di flusso. Le prestazioni rese disponibili nell'ambito di queste procedure sono le medesime che nel corrente sistema di bilanciamento sono allocate in forma implicita nell'ambito della sessione di mercato *locational*. Ci si riferisce in particolare alla:

- prestazione di punta per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto non utilizzata da rendere disponibile nelle procedure *day ahead* e che comunque è messa a disposizione degli utenti con il meccanismo dell'*overnomination*;
- capacità di erogazione cosiddetta a reintegro introdotta con la deliberazione 552/2013/R/gas che si prevede sarà offerta dall'impresa di stoccaggio nell'ambito delle procedure *day ahead*.

Va inoltre considerato il recente decreto ministeriale 25 febbraio 2016 che consente all'impresa di stoccaggio, nella fase iniziale dell'inverno, di "scambiare" le prestazioni di erogazione fra diversi giorni: ad esempio per uno o più giorni di novembre potrebbe essere scambiata la prestazione con quella prevista in uno o più giorni di gennaio consentendo così maggiore flessibilità ad esempio per la gestione di possibili picchi della domanda, che possono avvenire nei primi mesi della fase di erogazione.

Le modalità applicative di queste previsioni andranno disciplinate nei codici di stoccaggio. Ciò che qui rileva è che questi provvedimenti, unitamente alle disposizioni già operative ai sensi della deliberazione 353/2013/R/gas sono volti a rendere disponibile agli utenti tutta la capacità di erogazione del sistema di stoccaggio compatibile con (i) la garanzia delle prestazioni richieste al sistema di stoccaggio ai fini della sicurezza e con (ii) la garanzia delle prestazioni contrattuali²¹ nel periodo (di seguito indicati come: "livello di garanzia").

In altri termini l'assetto sopra delineato, se correttamente attuato dalle imprese di stoccaggio, implica che l'erogazione da parte del sistema di stoccaggio di quantitativi

²¹ Si intende qui le prestazioni modificate, ad esempio a seguito dell'anticipo della prestazione prevista dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016.

giornalieri superiori alle capacità di erogazione complessivamente rese disponibili compromette il mantenimento del livello di garanzia.

Ciononostante, l'esperienza maturata a partire dall'anno termico 2013/2014 (anno in cui sono stati introdotti dal Ministero gli attuali vincoli al profilo di erogazione) ha evidenziato che vi sono stati casi in cui i quantitativi di gas erogati da stoccaggio sono risultati superiori alle capacità rese disponibili agli utenti²². Ciò implica che, per far fronte a particolari esigenze di breve termine, il responsabile del bilanciamento ha utilizzato una prestazione extra-contrattuale, assumendo il rischio che vi possano essere circostanze nel periodo successivo in cui non è possibile garantire le prestazioni contrattuali agli utenti. Per semplicità la prestazione di erogazione corrispondente a questi quantitativi ulteriori a quelli contrattuali è di seguito individuata come margine di prestazione del sistema o MPS.

Nell'ambito dell'attuale assetto del bilanciamento l'utilizzo dell'MPS è possibile perché SNAM Rete Gas, sulla base del coordinamento operativo con l'impresa di stoccaggio, ai sensi del codice di rete preleva dallo stoccaggio quantitativi anche superiori a quelli nominati dagli utenti ed eventualmente accede alla riserva strategica.²³

Nel nuovo sistema di bilanciamento invece l'utilizzo dello stoccaggio da parte di SNAM Rete Gas è soggetto al rispetto dei vincoli di nomina e rinomina del proprio contratto di stoccaggio (ovvero nel caso presentato al §2.6 al vincolo complessivo di rinomina di tutti gli utenti) e quindi limitato alle capacità di erogazione di cui dispone. Pertanto nel nuovo bilanciamento sistema è necessario definire anche nuove modalità di attivazione dell'MPS e dei relativi effetti sui prezzi di sbilanciamento.

²² Comprese sia delle capacità aggiuntive di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas che quelle derivanti dall'offerta della capacità nell'ambito della sessione *locational* ai sensi della deliberazione 552/2013/R/gas.

²³ Di seguito alcune considerazioni circa la valorizzazione dell'MPS nell'attuale sistema di bilanciamento. Fatti salvi i casi di emergenza, l'utilizzo dell'MPS trova una valorizzazione adeguata nei prezzi di sbilanciamento se le previsioni di fabbisogno effettuate nel G-1 da SNAM Rete Gas sono corrette. In tal caso l'MPS corrisponde alla domanda presentata da SNAM Rete Gas nella sessione *locational* rimasta insoddisfatta. Il valore della prestazione è quindi pari al prezzo di sbilanciamento che si forma in caso di mancata chiusura della sessione *locational*. Questo prezzo è definito ai sensi della deliberazione 552/2013/R/gas nella misura pari all'ultima quotazione disponibile *Day Ahead* del TTF aumentata di 4 €/GJ (circa 14,4 €/MWh). Se, come avviene generalmente, il prezzo del gas in stoccaggio è all'incirca pari a quello spot del TTF, il valore del MPS risulta dell'ordine dei 14 €/MWh. Se le previsioni effettuate nel G-1 non sono corrette l'utilizzo non previsto di MPS non è valorizzato ovvero l'utilizzo previsto in eccesso si potrebbe riflettere in prezzi di sbilanciamento non adeguatamente elevati.

La definizione delle modalità di attivazione dell'MPS, proprio perché incide sul livello di sicurezza del sistema, è tema che ricade nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico.

Si ritiene comunque utile presentare qui, nelle sue linee generali, una possibile opzione per l'attivazione dell'MPS anche al fine di fornire al Ministero possibili elementi utili alla definizione degli eventuali interventi di competenza nonché al fine di valutare l'opportunità di un'articolazione di maggior dettaglio dell'assetto prospettato.

Le modalità di attivazione dell'MPS potrebbero essere configurate:

- nell'ambito di procedure di emergenza previste dal Ministero; oppure
- alla stregua di servizio di bilanciamento nell'ambito di un apposito contratto stipulato tra impresa di stoccaggio e impresa di trasporto.

Tali modalità si basano su un accesso all'MPS al di fuori di procedure di mercato e conseguentemente richiederebbero integrazioni alle modalità di definizione dei corrispettivi di sbilanciamento, con la definizione di corrispettivi amministrati affinché ne sia rappresentato il valore.

Tuttavia il ricorso a procedure non di mercato potrebbe non essere efficiente in quanto potrebbe dare segnali di prezzo non corrispondenti alle effettive circostanze (per eccesso o per difetto). S'illustra di seguito un approccio alternativo che consentirebbe di gestire l'attivazione dell'MPS nell'ambito del mercato all'ingrosso gestito dal GME, e la sua valorizzazione nella stessa sede dove sono negoziate le altre risorse eventualmente disponibili per il bilanciamento.

Si consideri a tal fine di poter correlare l'utilizzo dell'MPS con la perdita del livello di garanzia richiesto al sistema di stoccaggio, sia in termini di entità (Smc/g) che con riferimento ai giorni in cui tale perdita si verifica. Ad esempio si potrebbe ipotizzare che l'utilizzo di dieci milioni di metri cubi oltre i valori contrattuali all'inizio di gennaio comporti una riduzione della prestazione contrattuale di venti milioni di metri cubi nel corso del mese di gennaio (ad esempio un milione al giorno per venti giorni) o di trenta milioni superiore se si considera il periodo di gennaio e febbraio. Si noti che il rapporto tra utilizzo di MPS e perdita di livello di garanzia potrebbe anche non essere pari a uno e costante con il periodo di tempo in cui ciò si verifica tale utilizzo.

L'utilizzo dell'MPS potrebbe quindi essere valorizzato sulla base del prezzo di acquisto del gas nell'entità e con consegna nel periodo in cui si ha la perdita del livello di

garanzia²⁴. Ciò richiede che l'utilizzo dell'MPS avvenga contestualmente al momento del riacquisto del gas.

Un tale meccanismo potrebbe essere strutturato in modo tale che:

- a) l'impresa di stoccaggio (o un soggetto delegato) inserisce nel mercato infragiornaliero offerte di vendita di gas per un'entità e periodo di consegna, pari all'MPS;
- b) tali offerte sono valorizzate ad un prezzo determinato sulla base²⁵ del costo di riacquisto del gas corrispondente;
- c) nel caso di accettazione di un'offerta di vendita sub a) è contestualmente accettata l'offerta di rivendita del gas sub b) corrispondente²⁶.

Tale meccanismo non richiede necessariamente una sessione di asta ma potrebbe essere gestito anche nella sessione di negoziazione continua (che corrisponde ad un'allocatione *first come first served*). Chiaramente in questo caso l'MPS non avrebbe una valorizzazione al prezzo unico marginale di combinazione.

²⁴ Ciò consentirebbe all'impresa di stoccaggio di onorare la prestazione contrattuale, infatti, nei giorni in cui è prevista la riconsegna del gas accettato, l'impresa di stoccaggio disporrebbe di corrispondenti volumi in rete a riduzione dei volumi fisici da erogare sulla base degli impegni contrattuali con i propri utenti.

²⁵ Ai fini della valorizzazione delle offerte dovrebbe essere anche introdotta una funzione di costo additiva del costo di riacquisto. Tale funzione di costo potrebbe servire ad aumentare la corrispondenza tra il costo di attivazione dell'MPS e il rischio, anche prospettico connesso con la riduzione della prestazione complessiva in un momento successivo, che potrebbe non essere sufficientemente scontato dal costo di riacquisto.

La funzione di costo potrebbe essere anche determinata in modo che l'utilizzo dell'MPS abbia comunque un costo superiore all'utilizzo/approvvisionamento di risorse alternative, in linea con l'approccio seguito con la deliberazione 552/2013/R/gas. L'esperienza effettuata con il servizio di *peak shaving* potrebbe essere presa a riferimento per la valutazione di questo costo (per l'anno termico 2015/2016 il maggior prezzo emerso dalle aste per l'approvvigionamento del servizio di *peak shaving* è risultato pari a 14,5 €/MWh – l'anno scorso circa 16 €/MWh).

²⁶ Il GME e l'impresa di stoccaggio potrebbero operare come segue:

- a) l'impresa di stoccaggio definisce e comunica al GME:
 - l'MPS che può essere messa a disposizione;
 - l'entità e il periodo del riacquisto di gas;
- b) il GME raccoglie le offerte (quantità, prezzi e giorno) degli utenti relative a consegna di volumi di gas al PSV;
- c) il GME ordina queste offerte in base all'ordine di merito economico con valore crescente del prezzo offerto nel rispetto dei vincoli di cui sopra (e tenendo conto dell'eventuale funzione di costo);
- d) il GME definisce offerte di vendita di gas al PSV corrispondenti complessivamente alla prestazione aggiuntiva e valorizzate sulla base dell'ordine di merito economico delle offerte di riacquisto ordinate come sopra.

- S17. Si ritiene che il meccanismo delineato sia idoneo a consentire una efficiente attivazione e valorizzazione dei margini di prestazione dello stoccaggio in luogo di meccanismi basati sull'applicazione di prezzi amministrati?
- S18. In caso di risposta affermativa, quali sono gli aspetti che ritenete opportuno siano integrati e approfonditi?

3.8 Punto sub b. - Modalità di approvvigionamento di prodotti *locational*

I STSP di tipo *locational* sono definiti all'articolo 7 del Regolamento. In esito all'accettazione di un'offerta relativa ad un prodotto *locational*, il soggetto offerente è tenuto a modificare il proprio flusso di gas presso il punto cui si riferisce l'offerta ed in misura corrispondente ai quantitativi accettati.

In base all'articolo 9, comma 1, lettera b), i prodotti *locational* sono utilizzati da SNAM Rete Gas, quando al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi sono necessarie modifiche nel flusso di gas:

- in determinati punti di entrata e/o uscita; e/o
- a decorrere da un determinato momento del giorno gas.

In base al medesimo articolo 9, inoltre, l'utilizzo di prodotti *title* è da privilegiarsi rispetto all'utilizzo di prodotti *locational*. La negoziazione dei prodotti *locational* dovrebbe pertanto aver luogo limitatamente ai casi in cui SNAM Rete Gas ritenga necessario l'utilizzo di questi prodotti e per il tempo necessario alla loro negoziazione.

Da un punto di vista dell'utente i prodotti *locational* sono un sottoinsieme dei prodotti *title*. Ne consegue l'opportunità che durante lo svolgimento della sessione ad asta per la negoziazione di prodotti *locational* sia sospeso lo svolgimento della sessione a negoziazione continua del mercato, al fine di evitare la presenza contemporanea in due distinte sessioni di offerte relative alle medesime disponibilità.

Si ritiene quindi che per i prodotti *locational* una modalità di negoziazione ad asta che consente di concentrare nel tempo lo svolgimento delle procedure di raccolta e selezione delle offerte presenti evidenti vantaggi rispetto alla negoziazione continua.

La durata della sessione ad asta, e la sospensione delle negoziazioni continue, dovrebbe il più possibile essere limitata nel tempo a quanto strettamente necessario alla raccolta delle offerte ed alla notificazione degli esiti.

Va inoltre considerato che il momento in cui può presentarsi a SNAM Rete Gas l'esigenza di approvvigionamento di prodotti *locational* non è di univoca individuazione, perché ai fini dell'emergere di tali esigenze rilevano, oltre alle previsioni di immissioni e prelievi, circostanze mutevoli nel tempo (ad esempio i tempi necessari per l'attivazione di fonti di flessibilità) od eventi inattesi.

In base alle precedenti valutazioni si ritiene quindi che non sia necessario prevedere ad orari prestabiliti in ciascun giorno gas sessioni ad asta per la negoziazione di prodotti *locational* ma sia invece preferibile che tali sessioni siano attivate da SNAM Rete Gas solo qualora ritenga opportuno approvvigionare prodotti *locational*, assicurando un adeguato preavviso agli utenti.

Un altro aspetto da considerare relativamente ai prodotti *locational* è se i volumi negoziati e i relativi prezzi debbano essere considerati ai fini della formazione del prezzo di sbilanciamento. Sul punto valgono considerazioni analoghe a quelle già espresse relativamente all'effetto dei servizi di bilanciamento sui corrispettivi di sbilanciamento applicati agli utenti. Quindi:

- i. tali transazioni non dovrebbero essere considerate ai fini della formazione del prezzo di sbilanciamento qualora l'approvvigionamento di prodotti *locational* sia funzionale a gestire criticità di gestione del servizio di trasporto, quali ad esempio possibili congestioni in alcune porzioni della rete;
- ii. tali transazioni dovrebbero essere invece considerate ai fini della formazione del prezzo di sbilanciamento qualora l'approvvigionamento di prodotti *locational* sia funzionale a compensare scostamenti tra immissioni e prelievi complessivi della rete ossia disequilibri degli utenti (individuati dal termine ΣDS_k).

È bene qui evidenziare che l'approvvigionamento di prodotti *locational* per il mantenimento del complesso della rete entro i suoi limiti operativi (caso sub ii.) potrebbe rendersi necessario anche nel nuovo regime di bilanciamento.

Si consideri infatti che l'introduzione delle rinomine orarie nella rete di trasporto consente di flessibilizzare la programmazione delle immissioni non implica un automatico superamento dei limiti ai quantitativi effettivamente movimentabili derivanti da vincoli tecnici dei sistemi interconnessi a monte e da vincoli di programmazione definiti nei contratti di importazione che possono prevedere scadenze rigide ed anche superiori al giorno. Ciò anche in considerazione della distanza dai siti di produzione del

gas. Si pensi ad esempio al fatto che il sistema di rinomine orarie non risulta al momento in fase di implementazione per le importazione dal sud del Paese.

Appare quindi opportuno consentire a SNAM Rete Gas di approvvigionare prodotti *locational* laddove ritenga che sia necessario ai fini del mantenimento della rete nei suoi limiti operativi, in tempo utile per attivare le sottostanti modifiche dei flussi prima che queste non siano più disponibili.

In conclusione si potrebbe prevedere che qualora SNAM Rete Gas ritenga opportuno approvvigionare prodotti *locational* ne dia avviso agli utenti e pubblici sul proprio sito le seguenti informazioni:

- i punti di entrata e/o uscita per i quali richiede l'approvvigionamento di prodotti *locational*; e/o
- il momento del giorno gas a decorrere dal quale è necessaria la modifica dei flussi;
- i termini di svolgimento della sessione per la selezione delle offerte
- se l'attivazione dei prodotti *locational* è funzionale a risolvere una criticità puntuale di gestione del servizio di trasporto (sub i) ovvero un disequilibrio della rete nel complesso (sub ii) e i connessi effetti sulla formazione dei prezzi di sbilanciamento.

3.9 Punto sub c. – Quantificazione degli *small adjustment*

Il tema della quantificazione dei così detti *small adjustment* è stato sollevato nelle precedenti consultazioni sia dall'Autorità che da SNAM Rete Gas ed ha avuto molto riscontro nelle risposte degli utenti.

Si richiama in proposito che lo *small adjustment* è un costo, determinato amministrativamente, che, aggiunto (o dedotto per gli utenti lunghi) al prezzo medio di mercato, determina lo *spread* minimo che può assumere il prezzo di sbilanciamento per gli utenti "corti" o gli utenti "lunghi". Esso si pone quindi alla stregua di un costo definito amministrativamente e volto a incentivare gli utenti a bilanciare ex-ante le proprie posizioni.

In tale prospettiva, quindi, lo *small adjustment* costituisce un'eccezione rispetto ai principi e alle finalità generali posti dal Regolamento secondo il quale, da un lato, i corrispettivi di sbilanciamento devono riflettere i costi e, dall'altro lato, la disciplina del bilanciamento persegue la minimizzazione degli oneri di approvvigionamento dei consumatori finali (per questo motivo si parla di "*small adjustment*"). Le modalità con cui l'istituto sarà implementato dovranno essere, pertanto, valutate con particolare

rigore, e nello specifico con riferimento all'applicazione dei criteri secondo i quali la dimensione dello *small adjustment* non deve avere un impatto negativo sul commercio transfrontaliero e non deve causare un'eccessiva esposizione finanziaria degli utenti della rete (articolo 22.6, lett. c e d).

In sintesi, dalle risposte e dai dibattiti emergono due posizioni opposte.

- La prima (rappresentata da SNAM Rete Gas), ritiene che gli *small adjustment* costituiscano un incentivo a bilanciare ex-ante le proprie posizioni e pertanto siano un elemento essenziale del disegno di mercato. Se gli *small adjustment* fossero fissati ad un livello troppo basso, verrebbe meno l'incentivo per gli utenti a bilanciarsi e pertanto aumenterebbero gli interventi di SNAM Rete Gas sul mercato (il suo ruolo nel bilanciamento della rete non è più "residuale"). SNAM Rete Gas propone di fissare il valore iniziale degli *small adjustment* al 3%, che agli attuali prezzi del mercato all'ingrosso corrisponde a circa a 0,4 €/MWh.
- La seconda (rappresentata dagli utenti) ritiene che la sola possibilità che SNAM Rete Gas possa intervenire nel mercato degli *STSP* creando un allargamento della forbice del sistema duale di prezzi pone un rischio importante sugli *shipper* e che questo costituisca un incentivo sufficiente al bilanciamento delle posizioni ex-ante. Gli *small adjustment* gravano sugli utenti a maggior ragione in una situazione come quella che si profila all'avvio del nuovo sistema in cui gli sbilanciamenti o sono poco prevedibili (e quindi non è nota l'azione da intraprendere per contrastarli) o sono prevedibili ma il mercato è poco liquido (e quindi pur volendo contrastarli vi sono difficoltà nell'approvvigionare le risorse necessarie). In queste circostanze gli *small adjustment* sono una forma di "penale" imposta che gli utenti non hanno modo di controllare.

L'Autorità ritiene che le due posizioni si prestino a stadi successivi del sistema di bilanciamento, dalla fase iniziale a quella di regime, caratterizzate da un crescente grado di efficienza nella gestione del sistema:

- nella fase iniziale, al fine di non gravare gli utenti di rischi eccessivi è opportuno mantenere gli *small adjustment* al valore attuale (0,108 €/MWh).
- nella fase successiva, una volta verificato il grado di prevedibilità degli sbilanciamenti e il sussistere di un adeguato livello di liquidità nel mercato infragiornaliero, potrebbero crearsi effettivamente situazioni in cui gli interventi di SNAM Rete Gas nel mercato non creano uno *spread* tra *marginal buy price* e *marginal sell price*, per cui viene meno l'incentivo degli utenti al bilanciamento ex-ante delle posizioni (pur potendo prevedere con sufficiente accuratezza il

proprio sbilanciamento). In questo caso potrebbe essere opportuno ricreare “artificialmente” la dualità dei prezzi innalzando gli *small adjustment*.

S19. Si ritiene che lo small adjustment possa essere mantenuto, almeno in una fase iniziale, al valore attuale o si ritiene che gli utenti pur potendo, non siano sufficientemente incentivati a bilanciare le proprie posizioni ex-ante?

3.10 Punto sub d. – Modifiche alla disciplina del *settlement*

Nelle precedenti consultazioni (ad esempio 187/2015/R/Gas) gli utenti hanno segnalato l’esigenza di rendere più coerente la disciplina del nuovo bilanciamento con quella del *settlement*. Sono stati segnalati al riguardo i due seguenti aspetti.

1. È stato rilevato come da un lato l’efficienza del bilanciamento dipenda dalla qualità delle previsioni di ciascun utente (e dalle conseguenti azioni di bilanciamento) e dall’altro come ciascun utente non sia nelle condizioni di poter prevedere al meglio i propri prelievi in quanto gli è anche attribuito pro-quota il c.d. “residuo di cabina”; pertanto le allocazioni di un utente non dipendono esclusivamente dai prelievi dei clienti da esso serviti, ma per una parte dipendono anche da altri clienti.
2. Il secondo problema riguarda il comma 19.1 della deliberazione 229/2016/R/gas e la definizione di “prezzo di sbilanciamento” per la determinazione del conguaglio economico della sessione di aggiustamento. In proposito è stato richiesto di specificare cosa si intenda per “prezzo di sbilanciamento”, se il prezzo di cui al comma 22.1 del Regolamento o un altro valore, come ad esempio il prezzo medio di mercato o il Marginal Sell Price o Marginal Buy Price.

Previsioni e allocazioni

Sulla prima questione è utile richiamare il fatto che con Delibera 470/2014/R/gas è stato approvato il Codice di SNAM Rete Gas in cui è stata compiuta la scelta di adottare il “caso base” come “modello di informazioni” che il TSO è tenuto a fornire agli utenti (Capitolo 9, §1.2 del Codice di Rete). In tale modello le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera consistono in previsioni a un giorno (“day-ahead”) e infragiornaliere.

Fatte queste premesse, una soluzione che potrebbe ridurre le criticità segnalate senza un impatto eccessivo sulle scelte già effettuate e sui sistemi informativi in corso di sviluppo potrebbe essere quella di migliorare il set informativo che il TSO rende agli utenti.

Prendendo spunto dal settore elettrico (e fatte le debite distinzioni)²⁷, è stato suggerito da alcuni utenti che SNAM Rete Gas fornisca i seguenti dati, in relazione ai punti di riconsegna interconnessi con impianti di distribuzione:

1. un coefficiente, pubblicato mensilmente (ex-ante, alla fine del mese precedente) e con risoluzione giornaliera, che rappresenta il “peso” dell’utente nell’attribuzione dei prelievi pro-quota;
2. i profili standard dei punti sottesi alla cabina e i valori di CA per ciascun profilo (a livello aggregato);
3. i dati storici (2 anni) del prelievo totale del punto di riconsegna;
4. a livello giornaliero, l’aggiornamento dei consuntivi relativi ai volumi totali del punto di riconsegna e dei volumi che non sono oggetto di allocazione pro-quota (punti misurati giornalmente ed eventualmente punti misurati mensilmente, a secondo della scelta che si intende fare).

Il coefficiente di cui al punto 1. dovrebbe essere calcolato come rapporto tra i volumi non-giornalieri dell’utente (sommatoria dei prodotti dei valori CA moltiplicati per i corrispondenti profili convenzionali) e i volumi non-giornalieri totali.

In questo modo gli utenti, disponendo dei dati storici, possono stimare anche l’andamento del totale del punto di riconsegna e dei “delta” da sommare ai propri prelievi, pervenendo così ad una stima più accurata dell’allocazione nella sessione di bilanciamento. In pratica gli utenti dovrebbero, per ciascun punto di riconsegna:

- A. stimare i propri consumi con misura giornaliera ;
- B. stimare il prelievo totale del punti (anche sulla base delle previsioni effettuate da SNAM Rete Gas);
- C. stimare il totale dei consumi con misura giornaliera del punto di riconsegna;
- D. ricavare la differenza B-C
- E. stimare il consumo di competenza senza misura giornaliera applicando il coefficiente di ripartizione a B-C
- F. sommare A+E per stimare l’allocazione dell’utente ai fini del bilanciamento.

La miglioria qui proposta potrebbe essere oggetto di sperimentazione nella prima fase del bilanciamento, a valle della quale è opportuno valutare se intraprendere un percorso di modifica più incisiva degli attuali meccanismi.

²⁷ Si fa qui riferimento alla ripartizione del “Prelievo Residuo di Area” (PRA) tramite il coefficiente CRPu.

Gli ambiti di intervento potrebbero riguardare la modifica del modello informativo agli utenti o la modifica del momento in cui sono determinati i disequilibri degli utenti e i corrispettivi di sbilanciamento loro applicati²⁸.

In altri termini potrebbe essere opportuna una rivalutazione della scelta di adottare il “caso base” del modello informativo.

Si ricorda infatti che il Regolamento, in materia di modello informativo, identifica, oltre al “caso base”:

- 1) la “variante 1” in cui le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera e su base giornaliera sono basate sulla ripartizione dei flussi misurati nel corso del giorno gas; il TSO quindi non fornisce una vera e propria previsione, ma un valore misurato (ad esempio il totale della cabina REMI), aggiornato nel corso del giorno-gas. L’utente è in questo caso tenuto a prevedere il valore definitivo che gli sarà allocato e che sarà una quota (nota ex-ante) di detto valore.
- 2) la “variante 2” in cui le informazioni sui prelievi misurati su base non giornaliera sono basate su previsioni a un giorno (“day ahead”). Il TSO utilizza tale previsione ai fini della allocazione provvisoria del gas nei punti misurati su base non giornaliera e quindi limitatamente a tali punti non corre il rischio di sbilanciamento per errata previsione²⁹.

I diversi modelli introdotti nel Regolamento forniscono alcuni spunti su possibili evoluzioni delle attuali previsioni del Codice di Rete se il “caso base” non dovesse produrre i risultati attesi (ossia se gli utenti non bilanciano adeguatamente la rete).

Prezzo di sbilanciamento

Il secondo punto sollevato circa il prezzo di sbilanciamento non presenta particolari criticità, trattandosi di una scelta da effettuare in base a considerazioni di opportunità.

Al riguardo rileva osservare che:

²⁸ Un ipotesi potrebbe essere l’utilizzo del bilancio provvisorio anziché di quello definitivo per l’applicazione dei corrispettivi di bilanciamento. Nella misura in cui il bilancio provvisorio è più prevedibile di quello definitivo nel corso del giorno gas, tale configurazione potrebbe minimizzare il costo del bilanciamento. Gli scostamenti tra allocazioni provvisorie e definitive dovrebbero in questo caso essere regolate al prezzo medio di mercato.

²⁹ Regolamento, art. 37.1b

- al momento i quantitativi di gas di aggiustamento sono regolati sulla base del prezzo di sbilanciamento, ossia al prezzo giornaliero che si forma sulla PBGas, al netto degli *small adjustment*; tale prezzo può essere assunto come riferimento del prezzo medio di mercato;
- con l'introduzione di prezzi di sbilanciamento duali si pone la scelta se regolare le correzioni degli sbilanciamenti nella sessione di aggiustamento al prezzo medio di mercato del giorno o al prezzo di sbilanciamento del giorno (inclusi gli *small adjustment*). Ciascuna delle scelte presenta vantaggi e svantaggi, anche in funzione del modello di allocazione adottato.

Infatti l'articolazione delle due sessioni di bilanciamento e aggiustamento risponde all'esigenza di chiudere il bilancio gas dell'utente in tempi più rapidi rispetto ai tempi di raccolta delle misure, di cui alcune hanno un ciclo di raccolta annuale.

La sessione di aggiustamento regola economicamente le partite di gas che derivano dalle misure pervenute, che non erano disponibili al momento del bilanciamento. D'altra parte i tempi della sessione di bilanciamento devono essere fissati in modo da trovare un giusto compromesso tra l'esigenza di conoscere gli esiti finali delle allocazioni (il che può accadere anche a distanza di un anno o più) e quella di conoscere in tempi rapidi, anche in modo approssimato, l'esito delle azioni di bilanciamento.

Pertanto, si ritiene opportuno confermare l'attuale schema concettuale che prevede:

- nella sessione di bilanciamento, l'applicazione dei prezzi duali agli sbilanciamenti: l'utente è considerato "bilanciato" (ossia minimizza il proprio rischio) se, conoscendo i criteri dell'allocazione provvisoria, riesce a prevederla al meglio anche se questa costituisce un'approssimazione dei prelievi reali;
- nella sessione di aggiustamento le partite di gas sono regolate al prezzo medio di mercato, per compensare finanziariamente partite di gas che, da un punto di vista del bilancio dell'utente sono ormai chiuse.

S20. Esprimere un parere circa i miglioramenti al set informativo trasmesso dal TSO agli utenti qui proposto e proporre eventuali modifiche e integrazioni

S21. Esprimere le proprie considerazioni in merito all'opportunità di intraprendere da subito un percorso di modificare dell'attuale modello informativo agli utenti.

S22. Si ritiene corretto che nella sessione di aggiustamento sia considerato il prezzo medio di mercato e non il prezzo di sbilanciamento? Nel caso, indicare i pro e i contro dell'una o dell'altra scelta.

4 Elenco delle attività e delle relative tempistiche

Nel presente Capitolo si intende raggruppare in un unico elenco le attività necessarie all'avvio del bilanciamento: parte dell'elenco era già contenuto in precedenti atti dell'Autorità, in parte è stato compilato a seguito dei successivi sviluppi.

Identificando una possibile scadenza per ciascuna delle attività è possibile individuare un orizzonte temporale di terminazione dei lavori preparatori e ipotizzare una data possibile di avvio del nuovo regime di bilanciamento.

Più in dettaglio:

- con il documento per la consultazione 30/2016/R/gas sono state individuate attività, già previste dalla deliberazione 470/2015/R/gas, che possono essere raggruppate in due voci:
 - Day-ahead stoccaggio: ci si riferisce alla sessione giornaliera per l'allocazione della capacità di stoccaggio, descritta al Capitolo 3, da 3.8 a 3.12, del documento per la consultazione 30/2016/R/gas;
 - Overnomination: ci si riferisce alla possibilità, descritta al Capitolo 3, da 3.14 a 3.16, del documento per la consultazione 30/2016/R/gas, di consentire agli utenti di rinominare, su base interrompibile, oltre la prestazioni di erogazione o iniezione di cui dispongono in presenza di prestazione non utilizzata da altri;
- per quanto riguarda il presente documento per la consultazione, le attività (che includono anche i temi individuati con deliberazione 470/2015/R/gas) sono:
 - Criteri di intervento: ci si riferisce a quanto discusso al §2.1;
 - Reintegro delle risorse: ci si riferisce a quanto discusso al §2.2;
 - Servizi di bilanciamento: descritti al §2.4;
 - Dispacciamento stoccaggio: ci si riferisce all'assetto prospettato al §2.6;
 - Margini prestazione stoccaggio: si intende la definizione di modalità per l'attivazione di prestazioni extra contrattuali di stoccaggio in coordinamento con il Ministero per lo sviluppo economico – le valutazioni dell'Autorità al riguardo sono illustrate al §2.7;
 - Prodotti locational: si intende la definizione di modalità di negoziazione dei prodotti *locational* descritta al §2.8;
 - Small Adjustment: si intende la definizione del loro valore discussa al §2.9;

- Informazioni aggiuntive: ci si riferisce alla messa a disposizione di informazioni aggiuntive sui prelievi presso i punti di riconsegna descritte al §2.10;
- le attività di aggiornamento dei codici di servizio, ulteriori a quelle derivanti dagli interventi previsti dal documento per la consultazione 30/2016/R/gas e dal presente sono:
 - rinomina oraria stoccaggio: si tratta della disciplina che introduce la rinomina presso le imprese di stoccaggio. L'impresa maggiore di stoccaggio ha già trasmesso all'Autorità per valutazione una proposta di aggiornamento al riguardo³⁰;
 - aggiornamento condizioni PSV: si tratta dell'aggiornamento delle condizioni PSV che prevedono l'estensione delle sessioni di registrazione delle transazioni effettuate;
 - adeguamento rigassificazione: si tratta dell'introduzione nell'ambito dei codici di rigassificazione di servizi di flessibilità che consentano la modifica infragiornaliera dei flussi, ai sensi della deliberazione 499/2015/R/gas, nonché l'introduzione, ove non già effettuata, di modalità di allocazione definitive ciascun giorno per il precedente secondo quanto previsto al comma 6.3 della deliberazione 297/2012/R/gas.

In aggiunta alle attività sopra individuate ve ne sono altre che riguardano il coordinamento tra le imprese che gestiscono i servizi. Tali attività anche se costituiscono un prerequisito per l'avvio del nuovo regime di bilanciamento e comunque al suo efficiente funzionamento non richiedono uno specifico intervento da parte dell'Autorità in quanto possono trovare definizione nell'ambito di accordi di interconnessione fra le imprese interessate. Ci si riferisce in particolare a accordi volti a disciplinare le differenze tra nominato e misurato ad esempio presso i punti della rete interconnessi con lo stoccaggio, con la rigassificazione o con le importazioni ovvero ai fini della gestione di quantitativi di *line-pack* tra imprese di trasporto interconnesse. Le imprese interessate possono anche segnalare se e quali aspetti rendono critico il completamento delle attività di cui al presente punto e se siano necessari in proposito interventi specifici da parte dell'Autorità.

Va inoltre ricordata la definizione del meccanismo degli incentivi discussi nel documento per la consultazione 378/2015/R/gas la cui implementazione, come a suo tempo prospettato, può avvenire in due fasi:

³⁰ La versione trasmessa è disponibile sul sito internet dell'Autorità.

1. la prima, da compiersi entro luglio 2016, riguarda le performance “tecniche” (accuratezza delle informazioni rese agli utenti); rientrano in questa categoria certamente le informazioni sulla rete nel suo complesso, mentre le informazioni rese ai singoli utenti sono di più difficile monitoraggio ; l’intervento va quindi valutato a seguito di un’analisi a campione dei dati da svolgere prima dell’avvio del bilanciamento; analogamente deve essere valutato l’incentivo sulla puntualità delle informazioni, come sollecitato nelle risposte al citato documento per la consultazione ;
2. la seconda, da compiersi entro l’avvio del nuovo sistema di bilanciamento riguarda la performance “economica” (misura dello scostamento fra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo medio di mercato).

Anche ai fini della valutazione degli interventi sub i, l’Autorità ritiene utile acquisire nell’ambito del presente documento di consultazione valutazioni di imprese ed utenti in merito alla gestione delle informazioni sullo stato della rete e sulla posizioni degli utenti secondo l’assetto in vigore dallo scorso mese di novembre 2015. In particolare si invitano gli utenti a trasmettere, unitamente alle risposte alla presente consultazione, le proprie valutazioni in merito ai seguenti aspetti:

- i. puntualità nella messa a disposizione dei dati;
- ii. errori medi di previsione;
- iii. adeguatezza degli standard informatici e delle specifiche con cui sono trasmessi i dati.

Nella tabella di seguito riportata è individuata una valutazione preliminare delle tempistiche attese per il compimento delle predette attività. Si è assunto a tal fine che la deliberazione dell’Autorità per l’attuazione degli interventi di cui al documento per la consultazione 30/2016/R/gas possa essere assunta entro il mese di marzo 2016 e quella per l’attuazione degli interventi di cui alla presente consultazione entro 1 mese dal termine della stessa.

Attività	Situazione	Completamento
Definire i criteri di intervento di SNAM sul mercato dei STSP e le modalità di determinazione degli sbilanciamenti	Il tema è trattato ai §3.1, 3.2, 3.3 del presente documento	Non richiede modifiche ai codici se non eventualmente l'introduzione di ulteriori obblighi di reporting in capo a SNAM Rete Gas 31 maggio 2016
Definire le tipologie dei servizi di bilanciamento, e delle priorità di attivazione di detti servizi	Il tema è trattato al §3.4 del presente documento. Non è attualmente prevista l'attivazione di servizi di bilanciamento, salvo diversa proposta di SNAM secondo i criteri di cui alla presente consultazione	In assenza di proposte l'intervento si conclude con la definizione del quadro regolatorio in materia. 31 maggio 2016
Definire agli aspetti di armonizzazione con le procedure di emergenza	Rientrano nell'ambito di definizione dei servizi di bilanciamento di cui al precedente punto. Sono in corso approfondimenti con il Ministero	Eventuale delibera e modifica Codice di Rete 30 giugno 2016
Definire l'entità degli <i>small adjustment</i> anche in funzione della qualità delle informazioni rese da Snam Rete Gas agli utenti	Il tema è trattato al §3.9 del presente documento	Eventuale delibera e modifica Codice di Rete 30 giugno 2016
Valutare eventuali interventi in materia di <i>settlement</i> ;	Il tema è trattato al §3.10 del presente documento. In prima applicazione, per la complessità della materia, l'intervento potrebbe limitarsi al miglioramento del set informativo disponibile agli utenti	Eventualmente l'introduzione di ulteriori obblighi informativi in capo a SNAM Rete Gas 30 giugno 2016
Definire eventuali modalità di dispacciamento fisico dello stoccaggio da parte di SNAM	Il tema è trattato al §3.6 del presente documento. Definizione modalità attuative in codice di rete e disciplina MGAS Avvio operatività	30 giugno 2016 (fattibilità soggetta a verifica) In corso valutazione complessità passaggio da attuale piattaforma PB-gas a MGAS
Rinomine orarie stoccaggio nel giorno gas	In merito all'introduzione della rinomina oraria nella fase di erogazione sono in corso approfondimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico volti a valutare l'eventuale opportunità di introdurre limitazioni al fine di assicurare che le nuove modalità gestionali non compromettano la struttura dei giacimenti e il corretto funzionamento degli impianti	30 giugno 2016 (soggetta a esiti valutazioni in corso)

Definire i meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità di stoccaggio e di cessione volontaria della capacità inutilizzata.	Definizione asta <i>day-ahead</i> e <i>overnomination</i> ; Approvazione modifica Codici di Stoccaggio.	30 giugno 2016 e operatività 1 ottobre 2016
Definire la messa a disposizione delle prestazioni di stoccaggio aggiuntive e del line-pack.	L'approccio illustrato nel presente documento per la consultazione, richiede un articolata definizione di modalità applicative in codici di stoccaggio, trasporto e disciplina MGAS difficilmente compatibile con la sua attuazione dall'1 ottobre 2016. L'eventuale definizione di modalità di attivazione dei margini di prestazione dello stoccaggio potrà essere inizialmente disciplinata in maniera semplificata	
Rendere disponibili entro l'1 novembre 2015 i agli utenti le informazioni di cui all'articolo 32 del Regolamento, come individuate al Capitolo 9, §1.2 del codice di Rete	Attività completata, ma necessaria una fase di verifica del livello minimo di qualità dei dati	30 giugno 2016
Integrare le regole di funzionamento del mercato infra-giornaliero con le modalità di negoziazione dei prodotti <i>locational</i> e modificare l'articolazione delle sessioni funzionali al bilanciamento giornaliero;	Definizione modalità attuative in codice di rete e disciplina MGAS Avvio operatività	30 giugno 2016 (fattibilità soggetta a verifica) In corso valutazione adeguamenti necessari
Modificare le Condizioni PSV per permettere scambio di STSP nel corso del giorno gas	SNAM Rete ha presentato all'Autorità l'aggiornamento delle Condizioni PSV che include la novità di un corrispettivo sui volumi di gas oggetto di cessione. Su tale aspetto l'Autorità intende verificare la coerenza con i provvedimenti tariffari e eventualmente procedere a consultazione. Limitatamente a questo aspetto potrebbe essere prevista una decorrenza successiva.	30 giugno 2016
Definizione di una scaletta temporale delle attività necessarie per l'attuazione dell'opzione prescelta	La presente tabella	
Definizione neutralità e incentivi a SNAM	Incentivazione su performance "tecniche" Incentivazione su performance "economiche"	1 luglio 2016 1 ottobre 2016

Adeguare codici di rigassificazione	Relativamente al Terminale Gnl Adriatico risultano in corso le procedure di aggiornamento del codice da sottoporre a consultazione Relativamente al terminale OLT è in corso il procedimento di approvazione del codice di rigassificazione nell'ambito del quale sarà disciplinato quanto in esame	30 settembre 2016
Definire la data di avvio del nuovo regime di bilanciamento tenuto conto della preferenza espressa dagli utenti circa l'avviamento nel corso del periodo estivo, il vincolo di tre mesi dal completamento delle attività di cui alla presente tabella e il limite ultimo dell'1 ottobre 2016	Conclusioni al presente paragrafo	

L'esame della tabella mostra come varie attività non possano essere terminate prima di giugno 2016. Questa circostanza, unitamente all'esigenza di mantenere tre mesi come "periodo di apprendimento" che deve seguire il completamento delle attività elencate, comporta che l'avviamento del nuovo regime debba avvenire l'1 ottobre 2016.

S23. Ritenete che l'elenco delle attività sia esaustivo?

S24. Si richiede di segnalare eventuali elementi rilevanti che possono incidere sulla definizione delle tempistiche.

S25. Ritenete che l'avvio l'1 ottobre 2016, in presenza dei vincoli nella flessibilità di rinomina nella fase di iniezione e tenuto conto della riduzione delle prestazioni di iniezione al termine della medesima fase, possa presentare criticità? Se sì ritenete necessario un passaggio al nuovo regime all'inizio della fase di erogazione?